Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 256 del 31 ottobre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 ottobre 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 68

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 338.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 339.

Ratifica ed esecuzione della convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 340.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio 1990.

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 341.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 342.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990.

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 343.

Ratifica ed esecuzione del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati. Londra 11 novembre 1988.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 338.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE.

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando facilitare l'applicazione tra i due Paesi di alcune disposizioni della Convenzione concernente la procedura civile firmata all'Aja il 1 marzo 1954, sviluppare la cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia civile e disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari:

- il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli,

- il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

ARTICOLO 2

PROTEZIONE GIURIDICA

1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda i diritti della persona ed i diritti patrimoniali della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte.

2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorità giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Articolo 3

DISPENSA DALLA "CAUTIO IUDICATUM SOLVI"

1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che promuovono o intervengono in un giudizio dinanzi alla autorità giudiziaria dell'altra Parte non può essere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di questa ultima, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.

2. L'autorità giudiziaria che delibera sulla domanda di esecuzione della sentenza che condanna la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" al rimborso delle spese di procedura si limita ad accertare che la sentenza sulle spese è passata in giudicato.

ARTICOLO 4

GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI

I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di tale Parte, del gratuito patrocinio.

2.I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse ed altre spese di procedura, nonchè di ogni altro beneficio previsto dalla legge.

3.I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza nel territorio delle Parti, tale certificazione è rilasciata dalla autorità competente della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.

ARTICOLO 5

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Gli originali e le copie autentiche degli atti, dei documenti e delle traduzioni sono esenti da legalizzazione.

ARTICOLO 6

PERSONE GIURIDICHE

Le disposizioni della presente Convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, in quanto ad esse riferibili, alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio dell'altra Parte e sono costituite secondo la legge di tale Parte.

TITOLO II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 7

OGGETTO DELL'ASSISTENZA

Ciascuna Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, su richiesta, si impegna:

a) a prestare all'altra Parte assistenza per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare provvedendo alle notificazioni, all'audizione di parti e di testimoni, all'acquisizione di perizie e all'assunzione di altre prove;

b) a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza;

c) a trasmettere all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedura giudiziaria, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

ARTICOLO 8

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

L'assistenza è rifiutata se l'esecuzione della domanda può portare pregiudizio alla sovranità ed alla sicurezza della Parte richiesta o se è contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 9

COMUNICAZIONI

Le autorità competenti per le comunicazioni,ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia.E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

ARTICOLO 10

LINGUE

1. Le domande di assistenza sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta. Gli atti e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte richiesta, sono accompagnati da una traduzione nella lingua di tale Parte. La traduzione deve essere certificata conforme da un agente diplomatico o consolare ovvero da un traduttore giurato o da qualsiasi altra persona a ciò autorizzata in una delle due Parti.

2. Gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione e alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta e le risposte sono trasmesse nella stessa lingua.

ARTICOLO 11

SPESE

L'esecuzione dell'assistenza non può dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonchè delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della presente Convenzione.

ARTICOLO 12

COMMISSIONI ROGATORIE

1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:

a) l'autorità giudiziaria richiedente;

b) l autorità giudiziaria richiesta, ove possibile;

c) il procedimento per il quale è domandata;

d) l'identità e il recapito delle parti e dei loro rappresentanti;

e) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;

f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.

2. Qualora la commissione rogatoria ha ad oggetto l'audizione di persone,essa contiene altresi l'identità e il recapito delle stesse e le domande da porre loro.

ARTICOLO 13

ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

1. Per l'esecuzione della comissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di forme particolari, la Parte richiesta acconsente se e per quanto non in contrasto con la propria legge.

2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, ove possibile, provvede all'integrazione necessaria.

3.A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta fa conoscere, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti oggetto della rogatoria. I rappresentanti dell'autorità giudiziaria nonchè le parti processuali possono assistere all'esecuzione, purchè ciò non sia in contrasto con la legge della Parte richiesta.

4. Se vi è impedimento temporaneo o definitivo all'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta informa la Parte richiedente, indicandone i motivi.

ARTICOLO 14

LA NOTIFICAZIONE DI ATTI

1.Alla notificazione di atti si applicano i paragrafi 1,2 e 4 dell'articolo 13 della presente Convenzione.

2. La prova dell'avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto o da una attestazione dell'autorità competente dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la sua qualità, la data, il luogo e le modalità della consegna. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, di tale circostanza si fa menzione nell'attestazione.

ARTICOLO 15

COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente,il testimone od il perito che non vi ottempera non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.

2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonchè la corresponsione delle altre somme previste dalla legge della Parte richiedente.

3. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente,la persona citata,se compare,non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena nè sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale per fatti commessi prima dell'arrivo nel territorio della Parte richiedente.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se la persona comparsa , avendone avuto la possibilità,non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'autorità competente che la sua presenza non è più necessaria ovvero,avendolo lasciato,vi ha fatto volontariamente ritorno.

5. La disposizione del paragrafo 3, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non preclude la possibilità di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento è previsto dalla legge della Parte richiedente.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE

ARTICOLO 16

PRESUPPOSTI

Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorità giudiziarie di ciascuna parte nonchè le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni:

a) la sentenza è stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 17 della presente convenzione;

b) il convenuto, in caso di contumacia, è stato regolarmente citato ovvero è stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunciata;

c) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunciata;

d) la sentenza non è in contrasto con altra sentenza pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'autorità giudiziaria dalla Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;

e) non è pendente davanti all'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio tra le stesse parti per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all'introduzione della domanda, davanti all'autorità giiudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento;

f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento.

ARTICOLO 17

COMPETENZA

Ai fini della presente Convenzione l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza è considerata competente se esiste una delle seguenti condizioni:

a) il convenuto, alla data della presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attività a carattere commerciale, industriale o di altra natura svolta nel territorio di detta Parte;

c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di detta Parte, sempre che la legge della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento non vi si opponga;

d)il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;

e) in materia contrattuale, l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

f) in materia di responsabilità extra contrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detta Parte;

g) in materia di obbligazione alimentare, il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, residenza o domicilio nel territorio di detta Parte;

h) in materia di successioni, il defunto era al momento della morte cittadino della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza, o in questa aveva il proprio ultimo domicilio;

i) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.

ARTICOLO 18

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:

a) una copia autentica ed integrale della sentenza;

b) una attestazione comprovante che la sentenza è passata in giudicato ed è esecutiva;

c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;

d) un documento comprovante che l'incapace è stato regolarmente rappresentato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;

e) una traduzione certificata conforme ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della presente Convenzione della sentenza e dei documenti sopra indicati nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

ARTICOLO 19

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

1. Gli atti ricevuti da notaio e le transazioni concluse davanti all'autorità giudiziaria nel corso di un processo civile ed aventi efficacia esecutiva in una delle Parti sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della parte ove viene chiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

2. La parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione deve presentare una copia autentica dell'atto o della transazione e un documento dal quale risulti che gli stessi hanno efficacia esecutiva, con allegata una traduzione certificata conforme ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della presente Convenzione nella lingua della Parte ove viene chiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

ARTICOLO 20

PROCEDIMENTO

1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, degli atti ricevuti da notaio e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento o sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21

RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sarà effettuato a Varsavia.

2. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuta la relativa notifica.

Fatto a Varsavia il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per ordine del Presidente della Repubblica Italiana
Giuliano Vassalli

Per ordine del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia
Lukasz Balcer

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2492):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 17 ottobre 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 novembre 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1991 (atto n. 2492/*A* - relatore sen. ROSATI).

Esaminato in aula e approvato il 7 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5653):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 2 luglio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1991.

91G0383

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 339.

Ratifica ed esecuzione della convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, NONCHE' AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON GLI ADATTAMENTI AD ESSI APPORTATI DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, divenendo membri della Comunità, si sono impegnati ad aderire alla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al protocollo relativo all'interpretazione di tale convenzione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri della Comunità per apportare i necessari adattamenti,

CONSAPEVOLI che il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunità e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio hanno concluso a Lugano la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che parteciperanno a tale convenzione ,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI

Sig. Jacques de LENTDECKER
Capo Gabinetto del Ministro della Giustizia .

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA

Sig.ra Jette Birgitte SELSØ
Incaricata d'affari all'Ambasciata di Danimarca a Madrid .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Dott. Georg TRESSPZ
Ministro plenipotenziario all'Ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid .

Dott. Klaus KINKEL
Sottosegretario di Stato presso il Ministero federale della Giustizia .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Sig. Giannis SKOULARIKIS
Ministro della Giustizia .

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA

Sig. Enrique MUGICA HERZOG
Ministro della Giustizia .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Sig. Pierre ARPAILLANGE
Guardasigilli,
Ministro della Giustizia .

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA

Sig. Patrick WALSHE
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Irlanda in Spagna .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sig. Giuliano VASSALLI
Ministro di Grazia e Giustizia .

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

Sig. Ronald MAYER
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del
Lussemburgo in Spagna .

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

Sig. Frits KORTHALS ALTES
Ministro della Giustizia :

Sig. J. SPOORMAKER
Primo Segretario d'Ambasciata .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ·

Sig. Fernando NOGUEIRA
Ministro della Presidenza e Ministro della Giustizia .

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Sig. John PATTEN
Ministro aggiunto per l'Interno .

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata "convenzione del 1968", ed al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato "protocollo del 1971", con gli adattamenti ad essi apportati

- dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in appresso denominata "Convenzione del 1978" relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia.

- dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, in appresso denominata "Convenzione del 1982" relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

ARTICOLO 2

Gli adattamenti sostanziali apportati dalla presente convenzione alla convenzione del 1968 e al protocollo del 1971, adattati dalla convenzione del 1978 e dalla convenzione del 1982, figurano nei titoli da II a V. Gli adattamenti formali della convenzione del 1968, modificati dalla convenzione

del 1978 e dalla convenzione del 1982 figurano, separatamente per ciascuna versione autentica in questione, nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente convenzione.

TITOLO II

Adattamenti della convenzione del 1968

ARTICOLO 3

Il seguente trattino è inserito all'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978, e dall'articolo 3 della convenzione del 1982, tra il nono e il decimo trattino

" in Portogallo : l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del Codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho),"

ARTICOLO 4

Il testo dell'articolo 5, punto 1 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 5 della convenzione del 1978, è sostituito dal testo seguente :

"1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita : in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività : qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto :"

ARTICOLO 5

L'articolo 6 della convenzione del 1968 e completato dal punto seguente

"4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile e situato."

ARTICOLO 6

Il testo dell'articolo 16, punto 1 della convenzione del 1968 e sostituito dal testo seguente

"1. a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile e situato ,

b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto e domiciliato, purché il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente ;"

ARTICOLO 7

All'articolo 17 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 11 della convenzione del 1978,

- il testo del primo comma e sostituito dal testo seguente

"Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al

giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, e ampliamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza e stata convenuta non abbiano declinato la competenza.",

- il testo seguente e aggiunto come ultimo comma

"In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva competenza e efficace solo se posteriore al sorgere della controversia o se il lavoratore l'adduce per adire giudici diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui all'articolo 5, punto 1."

ARTICOLO 8

Il testo dell'articolo 21 della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente

"ARTICOLO 21

Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito e stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.".

ARTICOLO 9

Il testo dell'articolo 31, primo comma della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente

"Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.".

ARTICOLO 10

Il trattino seguente e inserito all'articolo 32, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 16 della convenzione del 1978 e dall'articolo 4 della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino -

"- in Spagna, al "Juzgado de Primera Instancia","

e il trattino seguente e inserito tra il nono e il decimo trattino

"- in Portogallo, al "Tribunal Judicial de Circulo",".

ARTICOLO 11

1. Il trattino seguente e inserito all'articolo 37, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978 e dall'articolo 5 della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino

"- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial","

e il trattino seguente e inserito tra il nono e il decimo trattino

"- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relacao",".

2. Il testo dell'articolo 37, secondo comma, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978 e dall'articolo 5 della convenzione del 1982, è sostituito dal testo seguente·

"- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,"

e il trattino seguente è inserito tra il quarto e il quinto trattino

"- ricorso per motivi di diritto in Portogallo".

ARTICOLO 12

Il trattino seguente è inserito all'articolo 40, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 19 della convenzione del 1978 e dall'articolo 6 della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino

"- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial","

e il trattino seguente è inserito tra il nono e il decimo trattino .

"- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relação",".

ARTICOLO 13

Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978 e dall'articolo 7 della convenzione del 1982, è sostituito dal testo seguente ·

"- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,"

e il trattino seguente è inserito tra il quarto e il quinto trattino .

"- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,".

ARTICOLO 14

Il testo dell'articolo 50, primo comma della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente ·

"Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente, sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza puo' essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.".

ARTICOLO 15

L'articolo 52, terzo comma della convenzione del 1968 è soppresso.

ARTICOLO 16

Il testo dell'articolo 54 della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente

"ARTICOLO 54

Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente al 1° giugno 1988 per l'Irlanda o al 1° gennaio 1987 per il Regno Unito, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto

di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.".

ARTICOLO 17

Il titolo VI della convenzione del 1968 è completato dall'articolo seguente :

"ARTICOLO 54 bis

Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 1986 per la Danimarca, e dal 1° giugno 1988 per l'Irlanda, la competenza in materia marittima è determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei punti da 1 a 6. Tuttavia, tali disposizioni non saranno piu applicabili in ciascuno di detti Stati allorché in ciascuno di essi entrera in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.

1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi altra nave di sua proprietà è stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei casi seguenti

a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato ,

b) quando la rivendicazione è sorta in detto Stato ,

c) quando la rivendicazione è sorta durante un viaggio nel corso del quale è stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo

d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti .

e) quando la rivendicazione è sorta in seguito a salvataggio o assistenza ;

f) quando la rivendicazione è garantita da ipoteca sulla nave di cui è stato operato il sequestro conservativo.

2. Può essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui e sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potra essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.

3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.

4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore puo' essere sequestrata in virtù di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Cio' vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.

5. Si intende per "rivendicazione di diritto marittimo" una rivendicazione originata da uno o più dei motivi seguenti ·

a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo .

b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave .

c) assistenza e salvataggio .

d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro .

e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro ,

f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave ,

g) avaria comune .

h) cambio marittimo ;

i) rimorchio ;

j) pilotaggio ,

k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione ;

l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino ;

m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio ,

n) esborsi del capitano ed esborsi effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario ;

o) controversie sulla proprietà di una nave ;

p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprietà, possesso, uso o profitti della stessa ;

q) garanzia ipotecaria su una nave.

6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui al punto 5, lettere o) e p), l'espressione "sequestro conservativo" comprende, in Danimarca, il "forbud" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje).".

ARTICOLO 18

Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 24 della convenzione del 1978, e dall'articolo 8 della convenzione del 1982, sono inserite, in posizione appropriata nell'ordine cronologico, le convenzioni seguenti

"- la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969 ,

- la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973 ,

- la convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983.".

ARTICOLO 19

Il testo dell'articolo 57 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 25 della convenzione del 1978, e sostituito dal testo seguente .

"ARTICOLO 57

1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni.

2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 e applicato nel modo seguente .

a) la presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto e

domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente convenzione .

b) le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla presente convenzione.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. E' comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

3. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti."

ARTICOLO 20

Il testo dell'articolo 58 della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente

"ARTICOLO 58

Fino al momento in cui la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, produrrà i propri effetti nei confronti della Francia e della Confederazione svizzera, le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione tra la Francia e la Confederazione svizzera sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869.".

ARTICOLO 21

L'articolo 60 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 27 della convenzione del 1978, e soppresso.

ARTICOLO 22

L'articolo 64, lettera c) della convenzione del 1968 e soppresso.

TITOLO III

Adattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1968

ARTICOLO 23

Il testo dell'articolo V ter, aggiunto al protocollo allegato alla convenzione del 1968 dall'articolo 29 della convenzione del 1978 e modificato dall'articolo 9 della convenzione del 1982 è sostituito dal testo seguente

"ARTICOLO V ter

Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda o in Portogallo, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli."

TITOLO IV

Adattamenti del protocollo del 1971

ARTICOLO 24

L'articolo 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 30 della convenzione del 1978 e dall'articolo 10 della convenzione del 1982, è completato dal comma seguente .

"La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978 e del 1982.".

ARTICOLO 25

Il trattino seguente è inserito all'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 31 della convenzione del 1978 e dall'articolo 11 della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino

"- in Spagna el Tribunal Supremo,"

e il trattino seguente è inserito tra il nono e il decimo trattino

"- in Portogallo o Supremo Tribunal de Justica e o Supremo Tribunal Administrativo,"

ARTICOLO 26

L'articolo 6 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 32 della convenzione del 1978, è soppresso.

ARTICOLO 27

L'articolo 10, lettera d) del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 33 della convenzione del 1978, è soppresso.

TITOLO V

Adattamenti della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982

ARTICOLO 28

1. L'articolo 25, paragrafo 2 e gli articoli 35 e 36 della convenzione del 1978 sono soppressi.

2. L'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione del 1982 è soppresso.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

ARTICOLO 29

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.

TITOLO VII

Disposizioni finali

ARTICOLO 30

1. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, figurano negli allegati II, III, IV e V della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue spagnola e portoghese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982.

ARTICOLO 31

La presente convenzione sara ratificata dagli Stati firmatari Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

ARTICOLO 32

1. La presente convenzione entrera in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari, uno dei quali sia il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.

ARTICOLO 33

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari·

a) il deposito di ogni strumento di ratifica ,

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

ARTICOLO 34

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

ALLEGATO I

Adattamenti formali previsti all'articolo 2

g) Versione italiana

1. Articolo 3, secondo comma :

- secondo trattino :

Leggasi :

"- in Danimarca : l'articolo 246, paragrafi 2 e 3 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje)."

- ultimo trattino, lettera c) :

Anziché :

"c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni esistenti nel Regno Unito."

Leggasi :

"c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito."

2. Articolo 12 bis, prima frase :

Anziché :

"I rischi di cui all'articolo 12, 5°, sono i seguenti "

Leggasi :

"I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti "

3. Articolo 28, ultimo comma

Anziché :

"Salva l'applicazione   contemplato dall'articolo 27, 1°."

Leggasi:

"Salva l'applicazione   contemplato dall'articolo 27 punto 1."

4. Articolo 32, primo comma, secondo trattino

Leggasi:

"- in Danimarca, al byret "

5. Articolo 38, primo comma

Anziché :

"il giudice dell'opposizione   "

Leggasi

"Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione ..."

6. Articolo 44, primo comma

Anziché :

"L'istante che, nello Stato in cui è stata resa la decisione, ha beneficiato ..."

Leggasi:

"L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato ..."

7. Articolo 51 :

Anziché :

"Le transazioni nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto "

Leggasi :

"Le transazioni nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto "

PROTOCOLLO

8. Articolo I

Anziché :

"Qualsiasi persona in applicazione dell'articolo 5, 1°, "

Leggasi :

"Qualsiasi persona in applicazione dell'articolo 5, punto 1, "

9. Articolo V, secondo comma .

Anziché :

"Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, 2°, e ..."

Leggasi :

"Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, punto 2, e ..."

10. Articolo V quinquies :

Anziché :

"Fatta salva ... sul brevetto europeo per mercato comune, ..."

Leggasi :

"Fatta salva ... sul brevetto europeo per il mercato comune, ..."

Fatto a Donostia - San Sebastián, addi' ventisei maggio millenovecentottantanove.

DICHIARAZIONE COMUNE
CONCERNENTE LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE
DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
ALLA CONVENZIONE DI ESECUZIONE DI BRUXELLES DEL 1968

Al momento della firma della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di Bruxelles del 1968, avvenuta a Donostia-San Sebastián, il 26 maggio 1989,

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA EUROPEE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

DESIDEROSI che, in vista in particolare del completamento del mercato interno, l'applicazione della convenzione di Bruxelles e del protocollo del 1971 sia estesa rapidamente a tutta la Comunità,

SI COMPIACCIONO della conclusione, avvenuta il 16 settembre 1988, della convenzione di Lugano che estende i principi della Convenzione di Bruxelles agli Stati che diverranno parte alla convenzione di Lugano, destinata principalmente a disciplinare le relazioni tra gli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) e quelli dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone stabilite in tutti i suddetti Stati nonché la semplificazione delle formalità per il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni dei tribunali,

CONSIDERANDO che la convenzione di Bruxelles ha come base giuridica l'articolo 220 del trattato di Roma ed e interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee,

CONSAPEVOLI che la convenzione di Lugano lascia impregiudicata l'applicazione della convenzione di Bruxelles per quanto concerne i rapporti tra gli Stati membri della Comunità economica europea, in quanto tali rapporti devono essere disciplinati dalla convenzione di Bruxelles,

PRENDENDO ATTO che la convenzione di Lugano entrerà in vigore dopo che due Stati, di cui uno membro delle Comunità europee e l'altro membro dell'associazione europea di libero scambio, avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica,

SI DICHIARANO PRONTI a prendere ogni misura utile affinché le procedure nazionali per la ratifica della convenzione di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di Bruxelles, firmata in data odierna, siano portate a termine quanto prima ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1992.

Fatto a Donostia - San Sebastián, addi' ventisei maggio millenovecentottantanove.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2557):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 10 dicembre 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 10 aprile 1991 (atto n. 2557/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 7 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5655):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 1991, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla III commissione il 2 luglio 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 luglio 1991 (atto n. 5655/*A* - relatore on. SCALFARO).

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1991.

91G0384

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 340.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, fatta a Roma il 5 febbraio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

CONVENZIONE

tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno

Il Presidente della Repubblica Italiana

e

il Consiglio federale svizzero

considerata l'opportunità di rettificare il tracciato del confine nel settore della diga di Livigno, hanno deciso di concludere una Convenzione e a tale fine hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana

il Professor Luigi Ferrari Bravo, Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico, dei Trattati e degli Affari Legislativi del Ministero degli Affari Esteri;

Il Consiglio federale svizzero

il Signor Mathias Krafft, Ambasciatore, Capo della Direzione del Diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

A parziale modifica della Convenzione del 24 luglio 1941 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra

Cima Garibaldi o Run Do e il Mont Dolent, il tracciato della frontiera italo-svizzera nel tratto Ova Chaschabella o Torrente della Cera - Ova dal Gal o Acqua del Gallo - Fiume Spol, tra i cippi 6E (R) e 5A, è rettificato, mediante uno scambio di uguali superfici tra i due Stati, di mq. 21.020 circa, conformemente al piano allegato a scala 1:5000 che fa parte integrante della presente Convenzione.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 2.

Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero procederà:

a) alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui all'articolo 1, comma 1,

b) a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a).

Articolo 3.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Berna.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma il 5 febbraio 1990 in due esemplari originali, in lingua italiana.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA — PER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
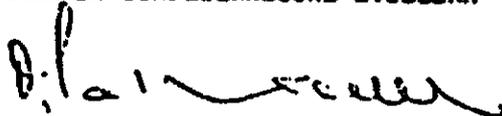
COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO-SVIZZERO

Impianto di accumulazione di Livigno

Cippi di riferimento

lungo il tratto di confine sommerso

Spöl - Acqua del Gallo - Ova Chaschabella

Corografia 1:5000

WABERN, aprile 1987

DELEGAZIONE SVIZZERA

S V I Z Z E R A
I T A L I A
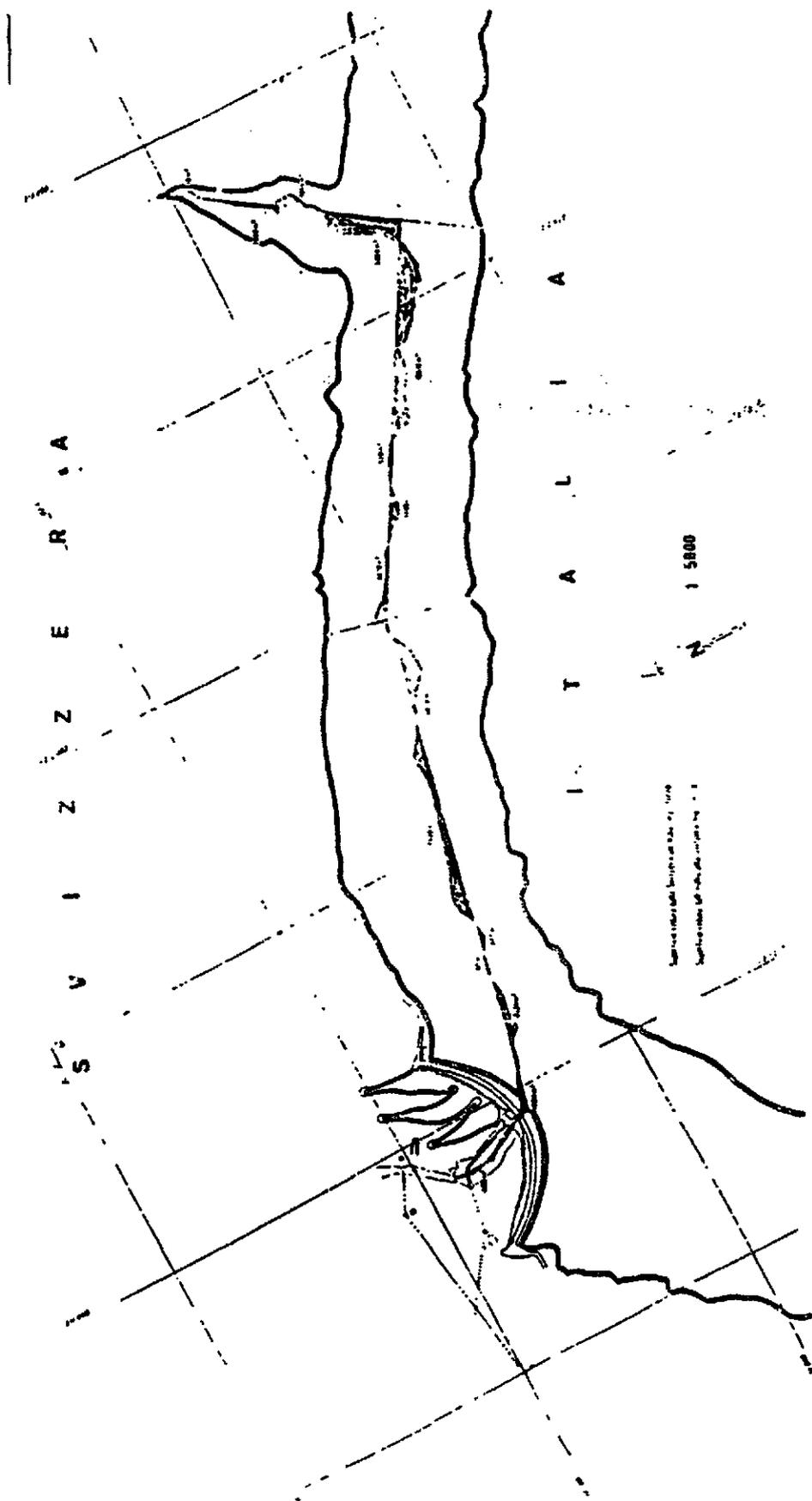
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2491):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 17 ottobre 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1991 (atto n. 2491/*A* - relatore sen. ROSATI).

Esaminato in aula e approvato il 7 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5652):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 maggio 1991, con pareri delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla III commissione il 31 luglio 1991.

Relazione scritta annunciata il 1° agosto 1991 (atto n. 5652/*A* - relatore on. CIABARRI).

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1991.

91G0385

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 341.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione fra i due Paesi ed in particolare, determinare favorevoli condizioni per investimenti italiani in Bolivia e per quelli boliviani in Italia;

consapevoli che la promozione e la protezione di tali investimenti stimolano i trasferimenti di capitali e di tecnologia tra i due Paesi e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno ad incentivare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima.

   In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

   a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

   b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, ogni altro titolo di credito ovvero titoli di Stato e pubblici;

   c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonché, come definiti nel successivo punto 5. del presente Articolo, i redditi da investimento reinvestiti;

   d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali e goodwill;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come Istituti pubblici e persone giuridiche in genere, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi

tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

Articolo 2
Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle società e dalle imprese/in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Articolo 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività, connesse con gli investimenti, di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività, connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà in futuro a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4
Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito ne offrirà adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi terzi.

Articolo 5
Nazionalizzazione o Esproprio

1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno, ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente all effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri reali di riferimento internazionalmente accettati. Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di azienda nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività di impresa. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al LIBOR a sei mesi, ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie

di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato ed autorizzato al rimpatrio.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultimo.

Articolo 6
Libero Trasferimento dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, di:

   a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti;

   b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;

   c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;

d) somme destinate al rimborso di prestiti riferiti ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7
Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da

effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8
Modalità dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi.

Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale, qualora esistente, ovvero al cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento.

Articolo 9
Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra in relazione agli investimenti, incluse quelle sull'importo ed il pagamento dei risarcimenti, dovranno per quanto possibile essere amichevolmente risolte.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta di composizione, l'investitore interessato potrà a sua scelta sottoporle:

a) al tribunale competente per giurisdizione territoriale, e sue successive istanze della Parte Contraente in cui gli investimenti furono effettuati;

b) ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità del Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);

c) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative a investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" qualora o non appena le Parti Contraenti vi avessero entrambe validamente aderito.

3) Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati finchè le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del tribunale ordinario adito entro i termini di adempimento prescritti

nel lodo o nella sentenza medesimi ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.

Articolo 10
Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non fossero ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12

Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e si proroghorà tacitamento per successivi periodi di 5 anni, salvo cho una delle duo Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalle rispettive scadenze.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
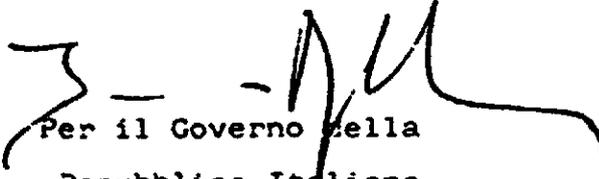
Per il Governo della
Repubblica Italiana
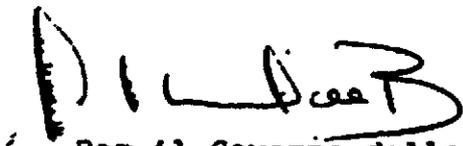
Per il Governo della
Repubblica di Bolivia

P R O T O C O L L O

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare parte integrante di tale Accordo.

1. In riferimento all'Articolo 3:

a) Le attività, collegate ad investimenti, riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione connessa ad iniziative imprenditoriali di cui al presente Accordo, godranno ugualmente nel territorio di ciascuna Parte Contraente di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle similari attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese terzo.

b) Ciascuna Parte Contraente regolerà secondo le sue leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuino attività collegate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.

2. In riferimento all'Articolo 9:

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui al paragrafo 2 punto b) dell'Articolo 9, esso si svolgerà in conformità del Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di cui alla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) Gli arbitri saranno tre, e se non saranno cittadini delle Parti Contraenti dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà quale "Appointing Authority" ai sensi del medesimo il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma.
Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo delle parti dell'arbitrato.

b) Il Tribunale arbitrale nel pronunciare la sua decisione applicherà in ogni caso anche le disposizioni del presente Accordo e i principi di diritto internazionale generale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalla rispettiva legislazione nazionale in conformità delle Convenzioni internazionali di cui esse siano parte.

Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
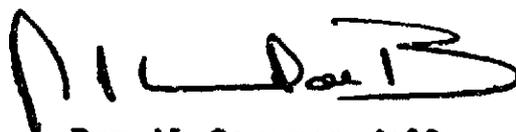
Per il Governo della
Repubblica di Bolivia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2582):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 28 dicembre 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1991 (atto n. 2582/*A* - relatore sen. FIORET).

Esaminato in aula e approvato il 7 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5657):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 31 luglio 1991.

Relazione scritta annunciata il 1° agosto 1991 (atto n. 5657/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1991.

91G0386

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 342.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA E LA REPUBBLICA ITALIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica del Venezuela ed il Governo della Repubblica Italiana, (qui di seguito denominate Parti Contraenti);

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra;

considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare un clima propizio agli investimenti, nel rispetto delle leggi del Paese ricevente;

riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1) Per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investiti o

reinvestiti in una attività produttiva, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti similari - anche in caso di partecipazione minoritaria - nonché fondi al cui trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato, in società costituite territorio di una delle Parti Contraenti;

c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi collegati ad investimenti e che abbiano un valore economico, come altresì redditi capitalizzati;

d) crediti e prestiti direttamente collegati ad un investimento, effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in tale investimento sia effettuato;

e) diritti d'autore, di proprietà industriale od intellettuale - quali brevetti invenzione; licenze; marchi registrati; segreti, modelli e designs industriali- nonché procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento;

f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonché ogni licenza o concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio delle relative attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2) Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente od abbia assunto, nei confronti di quest'ultima, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel suo territorio.
   - Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformità alle sue leggi.
   - Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita conformemenente alla normativa di una Parte Contraente, con domicilio nel territorio di tale Parte, e da questa ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attività economiche, società di persone o di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

     Agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacità di ciascuna persona fisica o giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest'ultima.

3) Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento compatibilmente con la situazione economico-finanziaria di quest'ultimo, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

4) Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità, diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.

ARTICOLO II

Promozione e Protezione degli Investimenti

1) Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2) Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterrà dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO III

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1) Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attività connesse con gli investimenti stessi nonché a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori od a investitori di Paesi terzi.

2) Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni

di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri accordi di natura fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontalieri.

ARTICOLO IV

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento offrirà, per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.

ARTICOLO V

Nazionalizzazione ed Esproprio

1. a) Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento inerenti agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, salvo specifiche disposizioni di leggi, di sentenze e di decisioni emanate dai competenti Tribunali nonché altre disposizioni non

discriminatorie di carattere generale, destinate a disciplinare le attività economiche.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni:

- che i relativi provvedimenti siano stati adottati per motivi di pubblica utilità ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di interesse nazionale;
- che essi siano stati adottati in conformità alle procedure di legge previste;
- che essi non siano discriminatori nè contrari a diverso impegno assunto;
- che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora un valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività imprenditoriali. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un Accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che adottato il provvedimento, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di soluzione delle controversie di cui all'Art.8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato

ovvero in valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

2) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

3) Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra siano stati colpiti dai provvedimenti di cui al presente articolo, avranno diritto ad un riesame di tali provvedimenti da parte delle competenti Autorità giudiziarie od amministrative della Parte Contraente che li avesse adottati e, questo, allo scopo di accertarne la validità nonché la corrispondenza con ogni relativa norma o procedura di legge.

ARTICOLO VI

Trasferimento e Rimpatrio di Capitali, Redditi, Retribuzioni e Risarcimenti

1) Ognuna della Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi e regolamenti, garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato od in altra valuta convertibile senza indebito ritardo ed al tasso di cambio applicabile al dat de trasferimenti,

   a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti;
   b) redditi quali definiti al paragrafo 3 dell'art.1 del presente Accordo;
   c) somme derivanti dalla realizzazione di attività di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o

liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale iniziale investito;

d) crediti e somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente assunti, direttamente collegati con investimenti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese ricevente nonché somme destinate al pagamento degli interessi relativi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente, derivanti da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresì compensi per assistenza e servizi tecnici;

f) risarcimenti pagati in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

2) Il libero trasferimento avrà luogo in conformità alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.

ARTICOLO VII

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente, od una sua Istituzione, abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente - o la sua Istituzione - verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da effettuare a beneficio della Parte Contraente o della sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1) Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sarà per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le parti in controversia medesime.

2) Se tali consultazioni non consentissero una soluzione, la controversia potrà essere sottoposta alla competente magistratura ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento.

3) Ove tra una Parte Contraente ed un investitore sussista ancora controversia, dopo trascorso un periodo di 18 mesi dalla notifica di inizio di una azione avanti le magistrature nazionali indicate al punto 2, tale controversia potrà essere sottoposta ad arbitrato internazionale.
A tale effetto ed ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente conferisce fin d'ora consenso anticipato ed irrevocabile affinché qualsiasi controversia venga sottoposta ad arbitrato secondo le modalità in esso stabilite.

4) Fin dal momento in cui abbia avuto inizio un procedimento arbitrale, ciascuna delle parti nella controversia adotterà ogni utile iniziativa intesa a far desistere dall'azione giudiziale in corso.

5) In caso di ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia sarà sottoposta, a scelta dell'investitore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati:
   a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito della Convenzione sul "Regolamento delle

Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965 qualora ognuno dei Paesi Pparte nel presente Accordo vi avesse aderito. Ove questa condizione non sussista, ciascuna delle Parti Contraenti conferisce il proprio consenso affinché la controversia sia sottoposta ad arbitrato, in conformità alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione l'arbitrato del predetto Centro Internazionale il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti.

b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito caso per caso. L'arbitrato si effettuerà secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

Qualora necessario il Presidente dell'Istituto di arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma verrá incaricato della nomina degli arbitri, in conformitá con il Regolamento sopracitato. La sede arbitrale sará Stoccolma, salvo diverso accordo fra le parti.

6) Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potrà sollevare in una fase della procedura di arbitrato né in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite.

7) Il Tribunale arbitrale deciderà sulla base del diritto della Parte Contraente parte nella controversia, comprese le norme di

quest'ultima relative ai conflitti di leggi nonché sulla base delle disposizioni del presente Accordo, di clausole di eventuali particolari accordi relativi all'investimento o dei principi di diritto internazionale applicabili in materia.

8) Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti.

9) Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario già in corso, finché le procedure relative non siano state concluse e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

ARTICOLO IX

Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti

1) Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni amichevoli per vie diplomatiche, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche già istituite tra le Parti medesime.

2) Nel caso che tali controversie non possano essere composte entro sei mesi, a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato richiesta scritta, esse saranno sottoposte, su iniziativa di una delle due Parti, ad un

Tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3) Il Tribunale arbitrale sarà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di lodo arbitrale, ciascuna delle Parti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri dovranno successivamente scegliere un cittadino di un Paese terzo che assumerà le funzioni di Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato entro due mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4) Se i termini indicati al precedente punto 3 non fossero stati osservati, in mancanza di altro accordo, ciascuna Parte potrà invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segua immediatamente in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle due Parti.

5) Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti, in misura uguale.
Il Tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento.

ARTICOLO X

Applicazioni di Disposizioni Varie

1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2) Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti commerciali abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO XI

Investimenti effettuati prima dell'Entrata in Vigore del presente Accordo

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e registrati da quest'ultima come investimento straniero in conformità alle proprie disposizioni di legge.

In ogni caso, esso non si applicherà alle controversie già iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore nè alle pretese pendenti od insorte prima di tale data.

Inoltre, esso non si applicherà a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

ARTICOLO XII

Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si siano data notizia dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO XIII

Durata e Scadenza

1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 12 e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ciascuna delle relative scadenze.

2) Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

Fatto in duplice copia in Roma il giorno cinque del mese di giugno dell'anno millenovecentonovanta, in due esemplari originali in lingua spagnola ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA E LA REPUBBLICA ITALIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica Italiana sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state altresì concordate le clausole seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo medesimo:

1. Con riferimento all'Articolo 1:
   a) Non potranno beneficiare dell'Accordo le persone fisiche di ciascuna Parte Contraente le quali, al momento di effettuare un investimento, siano:
   - cittadini di entrambe le Parti Contraenti e che abbiano residenza o che siano domiciliate nel territorio di una delle Parti predette;
   - cittadini di una delle due Parti Contraenti e che abbiano residenza o siano domiciliate nel territorio dell'altra.

   b) Il domicilio di un investitore sarà determinato in conformità alle leggi, regolamenti e disposizioni della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento sia stato realizzato.

2. Con riferimento all'Articolo 3:
   a) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro ed agli spostamenti nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei familiari loro che svolgano attività connesse agli investimenti in virtù del presente Accordo.

   b) L'art. 3 nonché il punto 2 dell'art.10 del presente Accordo debbono essere interpretati nel senso che i principi del

trattamento della nazione più favorita e dell'applicazione della normativa più favorevole, non si estendano ai privilegi particolari che le Parti Contraenti potrebbero reciprocamente riservare ad investitori dell'altra per investimenti effettuati nel quadro di un credito agevolato, qualora tra di esse venisse concluso un accordo analogo al Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina.

3) Con riferimento all'Articolo 10:
allo scopo di favorire i reciproci investimenti, le Parti Contraenti si ripromettono di concordare miglioramenti utili e opportuni ai contenuti di singole disposizioni del presente Accordo stesso.

Fatto in duplice copia in Roma il giorno cinque del mese di giugno dell'anno millenovecentonovanta in due esemplari originali, in lingua spagnola ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL VENEZUELA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
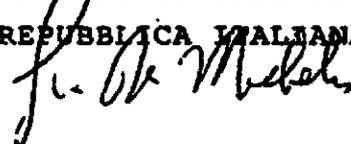
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2581):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 28 dicembre 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1991 (atto n. 2581/*A* - relatore sen. FIORET).

Esaminato in aula e approvato il 7 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5656):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 31 luglio 1991.

Relazione scritta annunciata il 1° agosto 1991 (atto n. 5656/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1991.

91G0387

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 343.

Ratifica ed esecuzione del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati, Londra 11 novembre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati a Londra l'11 novembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,

BEING PARTIES to the International Convention for the Safety of Life at Sea, done at London on 1 November 1974,

RECOGNIZING the need for the introduction into the above-mentioned Convention of provisions for survey and certification harmonized with corresponding provisions in other international instruments,

CONSIDERING that this need may best be met by the conclusion of a Protocol relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I

General obligations

1 The Parties to the present Protocol undertake to give effect to the provisions of the present Protocol and the Annex hereto, which shall constitute an integral part of the present Protocol. Every reference to the present Protocol constitutes at the same time a reference to the Annex hereto.

2 As between the Parties to the present Protocol, the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, (hereinafter referred to as "the Convention") shall apply subject to the modifications and additions set out in the present Protocol.

3 With respect to ships entitled to fly the flag of a State which is not a Party to the Convention and the present Protocol, the Parties to the present Protocol shall apply the requirements of the Convention and the present Protocol as may be necessary to ensure that no more favourable treatment is given to such ships.

ARTICLE II

Prior treaties

1 As between the Parties to the present Protocol, the present Protocol replaces and abrogates the Protocol of 1978 relating to the Convention.

2 Notwithstanding any other provisions of the present Protocol, any certificate issued under, and in accordance with, the provisions of the Convention and any supplement to such certificate issued under, and in accordance with, the provisions of the Protocol of 1978 relating to the Convention which is current when the present Protocol enters into force in respect of the Party by which the certificate or supplement was issued, shall remain valid until it expires under the terms of the Convention or the Protocol of 1978 relating to the Convention, as the case may be.

3 A Party to the present Protocol shall not issue certificates under, and in accordance with, the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as adopted on 1 November 1974.

ARTICLE III

Communication of information

The Parties to the present Protocol undertake to communicate to, and deposit with, the Secretary-General of the International Maritime Organization (hereinafter referred to as "the Organization"):

(a) the text of laws, decrees, orders and regulations and other instruments which have been promulgated on the various matters within the scope of the present Protocol;

(b) a list of nominated surveyors or recognized organizations which are authorized to act on their behalf in the administration of measures for safety of life at sea for circulation to the Parties for information of their officers, and a notification of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to those nominated surveyors or recognized organizations; and

(c) a sufficient number of specimens of their certificates issued under the provision of the present Protocol.

ARTICLE IV

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1 The present Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 March 1989 to 28 February 1990 and shall thereafter remain open for accession. Subject to the provisions of paragraph 3, States may express their consent to be bound by the present Protocol by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

2 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

3 The present Protocol may be signed without reservation, ratified, accepted, approved or acceded to only by States which have signed without reservation, ratified, accepted, approved or acceded to the Convention.

ARTICLE V

Entry into force

1 The present Protocol shall enter into force twelve months after the date on which both the following conditions have been met:

(a) not less than fifteen States, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant shipping, have expressed their consent to be bound by it in accordance with article IV, and

(b) the conditions for the entry into force of the Protocol of 1988 relating the the International Convention on Load Lines, 1966, have been met,

provided that the present Protocol shall not enter into force before 1 February 1992.

2 For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of the present Protocol after the conditions for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of the present Protocol or three months after the date of deposit of the instrument, whichever is the later date.

3 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which the present Protocol enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

4 After the date on which an amendment to the present Protocol is deemed to have been accepted under article VI, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the present Protocol as amended.

ARTICLE VI

Amendments

The procedures set out in article VIII of the Convention shall apply to amendments to the present Protocol, provided that:

(a) references in that article to the Convention and to Contracting Governments shall be taken to mean references to the present Protocol and to the Parties to the present Protocol respectively;

(b) amendments to the articles of the present Protocol and to the Annex thereto shall be adopted and brought into force in accordance with the procedure applicable to amendments to the articles of the Convention or to chapter I of the Annex thereto; and

(c) amendments to the appendix to the Annex to the present Protocol may be adopted and brought into force in accordance with the procedure applicable to amendments to the Annex to the Convention other than chapter I.

ARTICLE VII

Denunciation

1 The present Protocol may be denounced by any Party at any time after the expiry of five years from the date on which the present Protocol enters into force for that Party.

2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General of the Organization.

3 A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its receipt by the Secretary-General of the Organization.

4 A denunciation of the Convention by a Party shall be deemed to be a denunciation of the present Protocol by that Party. Such denunciation shall take effect on the same date as denunciation of the Convention takes effect according to paragraph (c) of article XI of the Convention.

ARTICLE VIII

Depositary

1 The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as "the depositary").

2 The depositary shall:

(a) inform the Governments of all States which have signed the present Protocol or acceded thereto of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of the present Protocol;

(iii) the deposit of any instrument of denunciation of the present Protocol together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect;

(b) transmit certified true copies of the present Protocol to the Governments of all States which have signed the present Protocol or acceded thereto.

3 As soon as the present Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE IX

Languages

The present Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. An official translation into the Italian language shall be prepared and deposited with the signed original.

DONE AT LONDON this eleventh day of November one thousand nine hundred and eighty-eight.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed the present Protocol.

ANNEX

MODIFICATIONS AND ADDITIONS TO THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

PART A - APPLICATION, DEFINITIONS, ETC.

Regulation 2

Definitions

The existing text of paragraph (k) is replaced by the following:

"(k) "New ship" means a ship the keel of which is laid or which is at a similar stage of construction on or after 25 May 1980."

The following paragraph is added to the existing text:

"(n) "Anniversary date" means the day and the month of each year which will correspond to the date of expiry of the relevant certificate."

PART B - SURVEYS AND CERTIFICATES

Regulation 6

Inspection and survey

The existing text is replaced by the following:

"(a) The inspection and survey of ships, so far as regards the enforcement of the provisions of the present regulations and the granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the inspections and surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

(b) An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct inspections and surveys as set forth in paragraph (a) shall as a minimum empower any nominated surveyor or recognized organization to:

(i) require repairs to a ship;

(ii) carry out inspections and surveys if requested by the appropriate authorities of a port State.

The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations.

(c) When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such that the ship is not fit to proceed to sea without danger to the ship, or persons on board, such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due course notify the Administration. If such corrective action is not taken the relevant certificate should be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and, if the ship is in the port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor or a recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation. When applicable, the Government of the port State concerned shall ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea, or leave port for the purpose of proceeding to the appropriate repair yard, without danger to the ship or persons on board.

(d) In every case, the Administration shall fully guarantee the completeness and efficiency of the inspection and survey, and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation."

Regulation 7

Surveys of passenger ships

The existing text is replaced by the following:

"(a) A passenger ship shall be subject to the surveys specified below:

(i) an initial survey before the ship is put in service;

(ii) a renewal survey once every 12 months, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;

(iii) additional surveys, as occasion arises.

(b) The surveys referred to above shall be carried out as follows:

(i) the initial survey shall include a complete inspection of the ship's structure, machinery and equipment, including the outside of the ship's bottom and the inside and outside of the boilers. This survey shall be such as to ensure that the arrangements, materials and scantlings of the structure, boilers and other pressure vessels and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installations including those used in life-saving appliances, fire protection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, shipborne navigational equipment, nautical publications, means of embarkation for pilots and other equipment fully comply with the requirements of the present regulations, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration for ships of the service for which it is intended. The survey shall also be such as to ensure that the workmanship of all parts of the ship and its equipment is in all respects satisfactory, and that the ship is provided with the lights, shapes, means of making sound signals and distress signals as required by the provisions of the present regulations and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

(ii) the renewal survey shall include an inspection of the structure, boilers and other pressure vessels, machinery and equipment, including the outside of the ship's bottom. The survey shall be such as to ensure that the ship, as regards the structure, boilers and other pressure vessels and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installations including those used in life-saving appliances, fire protection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, shipborne navigational equipment, nautical publications, means of embarkation for pilots and other equipment is in satisfactory condition and is fit for the service for which it is intended, and that it complies with the requirements of the present regulations and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration. The lights, shapes, means of making sound signals and distress signals carried by the ship shall also be subject to the above-mentioned survey for the purpose of ensuring that they comply with the requirements of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

(iii) an additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a repair resulting from investigations prescribed in regulation 11, or whenever any important repairs or renewals are made. The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory, and that the ship complies in all respects with the provisions of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration.

(c) (i) the laws, decrees, orders and regulations referred to in paragrapn (b) of this regulation shall be in all respects such as to ensure that, from the point of view of safety of life, the ship is fit for the service for which it is intended;

(ii) they shall among other things prescribe the requirements to be observed as to the initial and subsequent hydraulic or other acceptable alternative tests to which the main and auxiliary boilers, connections, steam pipes, high pressure receivers and fuel tanks for internal combustion engines are to be submitted including the test procedures to be followed and the intervals between two consecutive tests."

Regulation 8

Surveys of life-saving appliances and other equipment of cargo ships

The existing text is replaced by the following:

"(a) The life-saving appliances and other equipment of cargo ships of 500 tons gross tonnage and upwards as referred to in paragraph (b)(i) shall be subject to the surveys specified below:

(i) an initial survey before the ship is put in service;

(ii) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding 5 years, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;

(iii) a periodical survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the Cargo Ship Safety Equipment Certificate which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph (a)(iv);

(iv) an annual survey within 3 months before or after each anniversary date of the Cargo Ship Safety Equipment Certificate;

(v) an additional survey as prescribed for passenger ships in regulation 7(b)(iii).

(b) The surveys referred to in paragraph (a) shall be carried out as follows:

(i) the initial survey shall include a complete inspection of the fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements except radio installations, the shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and other equipment to which chapters II-1, II-2, III and V apply to ensure that they comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the ship is intended. The fire control plans, nautical publications, lights, shapes, means of making sound signals and distress signals shall also be subject to the above-mentioned survey for the purpose of ensuring that they comply with the requirements of the present regulations and, where applicable, the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

(ii) the renewal and periodical surveys shall include an inspection of the equipment referred to in paragraph (b)(i) to ensure that it complies with the relevant requirements of the present regulations and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, is in satisfactory condition and is fit for the service for which the ship is intended;

(iii) the annual survey shall include a general inspection of the equipment referred to in paragraph (b)(i) to ensure that it has been maintained in accordance with regulation 11(a) and that it remains satisfactory for the service for which the ship is intended.

(c) The periodical and annual surveys referred to in paragraphs (a)(iii) and (a)(iv) shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Equipment Certificate."

Regulation 9

Surveys of radio and radar installations of cargo ships

The existing heading is replaced by the following:

"Surveys of radio installations of cargo ships"

The existing text is replaced by the following:

"(a) The radio installations, including those used in life-saving appliances, of cargo ships to which chapters III and IV apply shall be subject to the surveys specified below:

(i) an initial survey before the ship is put in service;

(ii) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding five years, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;

(iii) a periodical survey within three months before or after each anniversary date of the Cargo Ship Safety Radio Certificate;

(iv) an additional survey as prescribed for passenger ships in regulation 7(b)(iii).

(b) The surveys referred to in paragraph (a) shall be carried out as follows:

(i) the initial survey shall include a complete inspection of the radio installations of cargo ships, including those used in life-saving appliances, to ensure that they comply with the requirements of the present regulations;

(ii) the renewal and periodical surveys shall include an inspection of the radio installations of cargo ships, including those used in life-saving appliances, to ensure that they comply with the requirements of the present regulations.

(c) The periodical surveys referred to in paragraph (a)(iii) shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Radio Certificate."

Regulation 10

Surveys of hull, machinery and equipment of cargo ships

The existing heading is replaced by the following:

"Surveys of structure, machinery and equipment of cargo ships"

The existing text is replaced by the following:

"(a) The structure, machinery and equipment (other than items in respect of which a Cargo Ship Safety Equipment Certificate and a Cargo Ship Safety Radio Certificate are issued) of a cargo ship as referred to in paragraph (b)(i) shall be subject to the surveys and inspections specified below:

(i) an initial survey including an inspection of the outside of the ship's bottom before the ship is put in service;

(ii) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding 5 years, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;

(iii) an intermediate survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the Cargo Ship Safety Construction Certificate, which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph (a)(iv);

(iv) an annual survey within 3 months before or after each anniversary date of the Cargo Ship Safety Construction Certificate;

(v) a minimum of two inspections of the outside of the ship's bottom during any five year period, except where regulation 14(e) or (f) is applicable. Where regulation 14(e) or (f) is applicable, this five year period may be extended to coincide with the extended period of validity of the certificate. In all cases the interval between any two such inspections shall not exceed 36 months;

(vi) an additional survey as prescribed for passenger ships in regulation 7(b)(iii).

(b) The surveys and inspections referred to in paragraph (a) shall be carried out as follows:

(i) the initial survey shall include a complete inspection of the structure, machinery and equipment. This survey shall be such as to ensure that the arrangements, materials, scantlings and workmanship of the structure, boilers and other pressure vessels, their appurtenances, main and auxiliary machinery including steering gear and associated control systems, electrical installation and other equipment comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the ship is intended and that the required stability information is provided. In the case of tankers such a survey shall also include an inspection of the pump-rooms, cargo, bunker and ventilation piping systems and associated safety devices;

(ii) the renewal survey shall include an inspection of the structure, machinery and equipment as referred to in paragraph (b)(i) to ensure that they comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the ship is intended;

(iii) the intermediate survey shall include an inspection of the structure, boilers and other pressure vessels, machinery and equipment, the steering gear and the associated control systems and electrical installations to ensure that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended. In the case of tankers, the survey shall also include an inspection of the pump-rooms, cargo, bunker and ventilation piping systems and associated safety devices and the testing of insulation resistance of electrical installations in dangerous zones;

(iv) the annual survey shall include a general inspection of the structure, machinery and equipment referred to in paragraph (b)(i), to ensure that they have been maintained in accordance with regulation 11(a) and that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended;

(v) the inspection of the outside of the ship's bottom and the survey of related items inspected at the same time shall be such as to ensure that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended.

(c) The intermediate and annual surveys and the inspections of the outside of the ship's bottom referred to in paragraphs (a)(iii), (a)(iv) and (a)(v) shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Construction Certificate."

Regulation 11
Maintenance of conditions after survey

The existing text is replaced by the following:

"(a) The condition of the ship and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the present regulations to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board.

(b) After any survey of the ship under regulations 7, 8, 9 or 10 has been completed, no change shall be made in the structural arrangements, machinery, equipment and other items covered by the survey, without the sanction of the Administration.

(c) Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered, either of which affects the safety of the ship or the efficiency or completeness of its life-saving appliances or other equipment, the master or owner of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, the nominated surveyor or recognized organization responsible for issuing the relevant certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey, as required by regulations 7, 8, 9 or 10, is necessary. If

the ship is in a port of another Contracting Government, the master or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such a report has been made."

Regulation 12

Issue of certificates

The existing heading is replaced by the following:

"Issue or endorsement of certificates"

The existing text is replaced by the following:

"(a) (i) a certificate called a Passenger Ship Safety Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a passenger ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III, IV and V and any other relevant requirements of the present regulations;

(ii) a certificate called a Cargo Ship Safety Construction Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1 and II-2 (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans) and any other relevant requirements of the present regulations;

(iii) a certificate called a Cargo Ship Safety Equipment Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III and V and any other relevant requirements of the present regulations;

(iv) a certificate called a Cargo Ship Safety Radio Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapter IV and any other relevant requirements of the present regulations;

(v) (1) a certificate called a Cargo Ship Safety Certificate may be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III, IV and V and any other relevant requirements of the present regulations, as an alternative to the certificates referred to in paragraph (a)(ii), (a)(iii) and (a)(iv);

(2) whenever in this chapter reference is made to a Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate or Cargo Ship Safety Radio Certificate, it shall apply to a Cargo Ship Safety Certificate, if it is used as an alternative to these certificates.

(vi) the Passenger Ship Safety Certificate, the Cargo Ship Safety Equipment Certificate, the Cargo Ship Safety Radio Certificate and the Cargo Ship Safety Certificate, referred to in subparagraphs (i), (iii), (iv) and (v), shall be supplemented by a Record of Equipment;

(vii) when an exemption is granted to a ship under and in accordance with the provisions of the present regulations, a certificate called an Exemption Certificate shall be issued in addition to the certificates prescribed in this paragraph;

(viii) the certificates referred to in this regulation shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or organization authorised by it. In every case, that Administration assumes full responsibility for the certificates.

(b) A Contracting Government shall not issue certificates under, and in accordance with, the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960, 1948 or 1929, after the date on which acceptance of the present Convention by the Government takes effect."

Regulation 13

Issue of certificate by another Government

The existing heading is replaced by the following:

"Issue or endorsement of certificates by another Government"

The existing text is replaced by the following:

"A Contracting Government may, at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the requirements of the present regulations are complied with, shall issue or authorize the issue of certificates to the ship and, where appropriate, endorse or authorize the endorsement of certificates on the ship in accordance with the present regulations. Any certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Government of the State the flag of which the ship is entitled to fly, and it shall have the same force and receive the same recognition as a certificate issued under regulation 12."

Regulation 14
Duration of certificates

The existing heading is replaced by the following:

"Duration and validity of certificates"

The existing text is replaced by the following:

"(a) A Passenger Ship Safety Certificate shall be issued for a period not exceeding 12 months. A Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Cargo Ship Safety Radio Certificate shall be issued for a period specified by the Administration which shall not exceed five years. An Exemption Certificate shall not be valid for longer than the period of the certificate to which it refers.

(b)(i) notwithstanding the requirements of paragraph (a), when the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to:

(1) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate;

(2) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate;

(ii) when the renewal survey is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to:

(1) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate;

(2) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate;

(iii) when the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to:

(1) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of completion of the renewal survey;

(2) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(c) If a certificate other than a Passenger Ship Safety Certificate is issued for a period of less than five years, the Administration may extend the validity of the certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in paragraph (a), provided that the surveys referred to in regulations 8, 9 and 10 applicable when a certificate is issued for a period of 5 years are carried out as appropriate.

(d) If a renewal survey has been completed and a new certificate cannot be issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing certificate, the person or organization authorized by the Administration may endorse the existing certificate and such a certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed 5 months from the expiry date.

(e) If a ship at the time when a certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Administration may extend the period of validity of the certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No certificate shall be extended for a period longer than three months, and a ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new certificate. When the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to:

(i) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted;

(ii) for a cargo ship, a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(f) A certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions of this regulation may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. When the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to:

(i) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted;

(ii) for a cargo ship, a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(g) In special circumstances, as determined by the Administration, a new certificate need not be dated from the date of expiry of the existing certificate as required by paragraphs (b)(ii), (e) or (f). In these special circumstances, the new certificate shall be valid to:

(i) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of completion of the renewal survey;

(ii) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(h) If an annual, intermediate or periodical survey is completed before the period specified in the relevant regulations then:

(i) the anniversary date shown on the relevant certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than three months later than the date on which the survey was completed;

(ii) the subsequent annual, intermediate or periodical survey required by the relevant regulations shall be completed at the intervals prescribed by these regulations using the new anniversary date;

(iii) the expiry date may remain unchanged provided one or more annual, intermediate or periodical surveys, as appropriate, are carried out so that the maximum intervals between the surveys prescribed by the relevant regulations are not exceeded.

(i) A certificate issued under regulation 12 or 13 shall cease to be valid in any of the following cases:

(i) if the relevant surveys and inspections are not completed within the periods specified under regulations 7(a), 8(a), 9(a) and 10(a);

(ii) if the certificate is not endorsed in accordance with the present regulations;

(iii) upon transfer of the ship to the flag of another State. A new certificate shall only be issued when the Government issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the requirements of regulation 11(a) and (b). In the case of a transfer between Contracting Governments, if requested within three months after the transfer has taken place, the Government of the State whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration copies of the certificates carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports."

Regulation 15

Form of certificates

The existing heading is replaced by the following:

"Forms of certificates and records of equipment"

The existing text is replaced by the following:

"The certificates and records of equipment shall be drawn up in the form corresponding to the models given in the appendix to the Annex to the present Convention. If the language used is neither English nor French, the text shall include a translation into one of these languages."

Regulation 16

Posting up of certificates

The existing heading is replaced by the following:

"Availability of certificates"

The existing text is replaced by the following:

"The certificates issued under regulations 12 and 13 shall be readily available on board for examination at all times."

Regulation 19

Control

The existing text is replaced by the following:

"(a) Every ship when in a port of another Contracting Government is subject to control by officers duly authorized by such Government in so far as this control is directed towards verifying that the certificates issued under regulation 12 or regulation 13 are valid.

(b) Such certificates, if valid, shall be accepted unless there are clear grounds for believing that the condition of the ship or of its equipment does not correspond substantially with the particulars of any of the certificates or that the ship and its equipment are not in compliance with the provisions of regulation 11(a) and (b).

(c) In the circumstances given in paragraph (b) or where a certificate has expired or ceased to be valid, the officer carrying out the control shall take steps to ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea or leave the port for the purpose of proceeding to the appropriate repair yard without danger to the ship or persons on board.

(d) In the event of this control giving rise to an intervention of any kind, the officer carrying out the control shall forthwith inform, in writing, the Consul or, in his absence, the nearest diplomatic representative of the State whose flag the ship is entitled to fly of all the circumstances in which intervention was deemed necessary. In addition, nominated surveyors or recognized organizations responsible for the issue of the certificates shall also be notified. The facts concerning the intervention shall be reported to the Organization.

(e) The port State authority concerned shall notify all relevant information about the ship to the authorities of the next port of call, in addition to parties mentioned in paragraph (d), if it is unable to take action as specified in paragraphs (c) and (d) or if the ship has been allowed to proceed to the next port of call.

(f) When exercising control under this regulation all possible efforts shall be made to avoid a ship being unduly detained or delayed. If a ship is thereby unduly detained or delayed it shall be entitled to compensation for any loss or damage suffered."

APPENDIX

MODIFICATIONS AND ADDITIONS TO THE APPENDIX TO THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

The existing forms of the Passenger Ship Safety Certificate, Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate, Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate, Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate and Exemption Certificate contained in the appendix of the annex to the Convention are replaced by the following forms of certificates and records of equipment.

"Form of Safety Certificate for Passenger Ships

PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P)

(Official seal) (State)

for an / a short 1/ international voyage

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

____
(name of the State)

by ______________________________
(person or organization authorized)

Particulars of ship 2/

Name of ship..

Distinctive number or letters ....

Port of registry..

Gross tonnage...

Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2) ....

IMO Number 3/ ....

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ....

1/ Delete as appropriate.

2/ Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.

3/ In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.

THIS IS TO CERTIFY:

1 That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/7 of the Convention.

2 That the survey showed that:

2.1 the ship complied with the requirements of the Convention as regards:

.1 the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels;

.2 the watertight subdivision arrangements and details;

.3 the following subdivision load lines:

Subdivision load lines assigned and marked on the ship's side amidships (regulation II-1/13)	Freeboard	To apply when the spaces in which passengers are carried include the following alternative spaces
C.1	....	....
C.2	....	....
C.3	....	....

2.2 the ship complied with the requirements of the Convention as regards structural fire protection, fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.3 the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.5 the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.6 the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

2.7 the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.8 the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.9 in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

3 That an Exemption Certificate has/has not[1] been issued.

This certificate is valid until ....

Issued at ....
(Place of issue of certificate)

....
(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f)[1] of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

1/ Delete as appropriate.

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM P)

This Record shall be permanently attached to the
Passenger Ship Safety Certificate

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH
THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY
OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL
OF 1988 RELATING THERETO

1 PARTICULARS OF SHIP

Name of ship ....
Distinctive number or letters ....
Number of passengers for which certified ....
Minimum number of persons with required
qualifications to operate the radio installations........

2 DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1	Total number of persons for which life-saving appliances are provided	....	
		Port side	Starboard side
2	Total number of lifeboats	....	....
2.1	Total number of persons accommodated by them	....	....
2.2	Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/42)	....	....
2.3	Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43)	....	....
2.4	Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/44)	....	....
2.5	Other lifeboats		
2.5.1	Number	....	....
2.5.2	Type	....	....

3	Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)	....
3.1	Number of lifeboats fitted with searchlights	....
4	Number of rescue boats	....
4.1	Number of boats which are included in the total lifeboats shown above	....
5	Liferafts	
5.1	Those for which approved launching appliances are required	
5.1.1	Number of liferafts	....
5.1.2	Number of persons accommodated by them	....
5.2	Those for which approved launching appliances are not required	
5.2.1	Number of liferafts	....
5.2.2	Number of persons accommodated by them	....
6	Buoyant apparatus	
6.1	Number of apparatus	....
6.2	Number of persons capable of being supported	....
7	Number of lifebuoys	....
8	Number of lifejackets	....
9	Immersion suits	
9.1	Total number	....
9.2	Number of suits complying with the requirements for lifejackets	....
10	Number of thermal protective aids1/	....
11	Radio installations used in life-saving appliances	....
11.1	Number of radar transponders	....
11.2	Number of two-way VHF radiotelephone apparatus	....

1/ Excluding those required by regulations III/38.5.1.24, III/41.8.31 and III/47.2.2.13.

3 DETAILS OF RADIO FACILITIES

Item		Actual provision
1	Primary systems	
1.1	VHF radio installation	
1.1.1	DSC encoder	....
1.1.2	DSC watch receiver	....
1.1.3	Radiotelephony	....
1.2	MF radio installation	
1.2.1	DSC encoder	....
1.2.2	DSC watch receiver	....
1.2.3	Radiotelephony	....
1.3	MF/HF radio installation	
1.3.1	DSC encoder	....
1.3.2	DSC watch receiver	....
1.3.3	Radiotelephony	....
1.3.4	Direct-printing radiotelegraphy	....
1.4	INMARSAT ship earth station	....
2	Secondary means of alerting	....
3	Facilities for reception of maritime safety information	
3.1	NAVTEX receiver	....
3.2	EGC receiver	....
3.3	HF direct-printing radiotelegraph receiver	....
4	Satellite EPIRB	
4.1	COSPAS-SARSAT	....
4.2	INMARSAT	....
5	VHF EPIRB	....
6	Ship's radar transponder	....
7	Radiotelephone distress frequency watch receiver on 2,182 kHz 2/	....
8	Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2,182 kHz 3/	....

2/ Unless another date is determined by the Maritime Safety Committee, this item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

3/ This item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

4 METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulations IV/15.6 and 15.7)

4.1 Duplication of equipment ....
4.2 Shore-based maintenance ....
4.3 At-sea maintenance capability ....

5 SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 FEBRUARY 1995 WHICH DO NOT COMPLY WITH ALL THE APPLICABLE REQUIREMENTS OF CHAPTER IV OF THE CONVENTION AS AMENDED IN 1988[4/]

	Requirements of regulations	Actual provision
Hours of listening by operator	....	....
Number of operators	....	....
Whether auto alarm fitted	....	....
Whether main installation fitted	....	....
Whether reserve installation fitted	....	....
Whether main and reserve transmitters electrically separated or combined	....	....

6 SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 FEBRUARY 1992 WHICH DO NOT FULLY COMPLY WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS OF CHAPTER III OF THE CONVENTION AS AMENDED IN 1988[5/]

	Actual provision
Radiotelegraph installation for lifeboat	....
Portable radio apparatus for survival craft	....
Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz)	....
Two-way radiotelephone apparatus	....

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

ISSUED AT ....
(Place of issue of the Record)

....
(Date of issue) (Signature of duly authorized official issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing Authority, as appropriate)

4/ This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

5/ This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1995.

Form of Safety Construction Certificate for Cargo Ships

CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

____
(name of the State)

by ____
(person or organization authorized)

Particulars of ship 1/

Name of ship...

Distinctive number or letters ....

Port of registry...

Gross tonnage..

Deadweight of ship (metric tons) 2/......................................

IMO Number 3/..

Type of ship 4/

Oil tanker
Chemical tanker
Gas carrier
Cargo ship other than any of the above

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ....

1/ Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.

2/ For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.

3/ In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.

4/ Delete as appropriate.

THIS IS TO CERTIFY:

1 That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/10 of the Convention.

2 That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapters II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans).

3 That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on .... and ....
(dates)

4 That an Exemption Certificate has/has not[4/] been issued.

This certificate is valid until ....[5/] subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation I/10 of the Convention

Issued at ....
(Place of issue of certificate)

.... (Date of issue)

.... (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

5/ Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

Endorsement for annual and intermediate surveys

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate[4] survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate[4] survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

<u>Annual/intermediate survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)</u>

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate[4/] survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

Endorsement for inspections of the outside of the ship's bottom[6]

THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

First inspection:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Second inspection:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

6/ Provision may be made for additional inspections.

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f)[4/] of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Form of Safety Equipment Certificate for Cargo Ships

CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form E)

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

____
(name of the State)

by ________________________________
(person or organization authorized)

<u>Particulars of ship</u>[1/]

Name of ship...

Distinctive number or letters ....

Port of registry...

Gross tonnage..

Deadweight of ship (metric tons)[2/]..

Length of ship (regulation III/3.10).....................................

IMO Number[3/]...

<u>Type of ship</u> [4/]

Oil tanker
Chemical tanker
Gas carrier
Cargo ship other than any of the above

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ....

1/ Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.

2/ For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.

3/ In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.

4/ Delete as appropriate.

THIS IS TO CERTIFY:

1 That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8 of the Convention.

2 That the survey showed that:

2.1 the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.2 the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.3 the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.5 the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.6 in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

3 That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1 within the limits of the trade area ....

4 That an Exemption Certificate has/has not[4/] been issued.

This certificate is valid until ....[5/] subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation I/8 of the Convention.

Issued at ....
(Place of issue of certificate)

.... (Date of issue)

.... (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

5/ Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

Endorsement for annual and periodical surveys

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Periodical[4/] survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: . ...

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Periodical[4/] survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

Annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical[4/] survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

<u>Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies</u>

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

<u>Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies</u>

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

<u>Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies</u>

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f)[4/] of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E)

This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

PARTICULARS OF SHIP

Name of ship ....
Distinctive number or letters ....

2 DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1	Total number of persons for which life-saving appliances are provided	....	
		Port side	Starboard side
2	Total number of lifeboats	....	....
2.1	Total number of persons accommodated by them	....	....
2.2	Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43)	....	....
2.3	Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/44)	....	....
2.4	Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/45)	....	....
2.5	Number of fire-protected lifeboats (regulation III/46)	....	....
2.6	Other lifeboats		
2.6.1	Number	....	....
2.6.2	Type	....	....
2.7	Number of freefall lifeboats		
2.7.1	Totally enclosed (regulation III/44)	....	
2.7.2	Self-contained (regulation III/45)	....	
2.7.3	Fire-protected (regulation III/46)	....	
3	Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)	....	
3.1	Number of lifeboats fitted with searchlights	....	

4 Number of rescue boats	....
4.1 Number of boats which are included in the total lifeboats shown above	....
5 Liferafts	
5.1 Those for which approved launching appliances are required	
5.1.1 Number of liferafts	....
5.1.2 Number of persons accommodated by them	....
5.2 Those for which approved launching appliances are not required	
5.2.1 Number of liferafts	....
5.2.2 Number of persons accommodated by them	....
5.3 Number of liferafts required by regulation III/26.1.4	....
6 Number of lifebuoys	....
7 Number of lifejackets	....
8 Immersion suits	
8.1 Total number	....
8.2 Number of suits complying with the requirements for lifejackets	....
9 Number of thermal protective aids[1/]	....
10 Radio installations used in life-saving appliances	
10.1 Number of radar transponders	....
10.2 Number of two-way VHF radiotelephone apparatus	....

3 SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 FEBRUARY 1992 WHICH DO NOT FULLY COMPLY WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS OF CHAPTER III OF THE CONVENTION AS AMENDED IN 1988[2/]

	Actual provision
Radiotelegraph installation for lifeboat	....
Portable radio apparatus for survival craft	....
Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz)	....
Two-way radiotelephone apparatus	....

1/ Excluding those required by regulations III/38.5.1.24, III/41.8.31 and III/47.2.2.13.

2/ This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1995.

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

ISSUED AT ....
(Place of issue of the Record)

....
(Date of issue) (Signature of duly authorized official issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing Authority, as appropriate)

Form of Safety Radio Certificate for Cargo Ships

CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment of Radio Facilities (Form R)

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

____

(name of the State)

by ____

(person or organization authorized)

Particulars of ship[1/]

Name of ship...

Distinctive number or letters ....

Port of registry...

Gross tonnage..

Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2).............

IMO Number[2/]..

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ....

1/ Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.

2/ In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.

THIS IS TO CERTIFY:

1 That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention.

2 That the survey showed that:

2.1 the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.2 the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

3 That an Exemption Certificate has/has not 3/ been issued.

This certificate is valid until ....4/ subject to the periodical surveys in accordance with regulation I/9 of the Convention

Issued at ....
(Place of issue of certificate)

....
(Date of issue)

....
(Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

3/ Delete as appropriate.

4/ Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

Endorsement for periodical surveys

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Periodical survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f)3/ of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

3/ Delete as appropriate.

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE (FORM R)

This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Radio Certificate

RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1 PARTICULARS OF SHIP

Name of ship ....
Distinctive number or letters ....
Minimum number of persons with required
qualifications to operate the radio installations ....

2 DETAILS OF RADIO FACILITIES

Item		Actual provision
1	Primary systems	
1.1	VHF radio installation:	
1.1.1	DSC encoder	....
1.1.2	DSC watch receiver	....
1.1.3	Radiotelephony	....
1.2	MF radio installation:	
1.2.1	DSC encoder	....
1.2.2	DSC watch receiver	....
1.2.3	Radiotelephony	....
1.3	MF/HF radio installation:	
1.3.1	DSC encoder	....
1.3.2	DSC watch receiver	....
1.3.3	Radiotelephony	....
1.3.4	Direct-printing telegraphy	....
1.4	INMARSAT ship earth station	....

DETAILS OF RADIO FACILITIES (continued)

	Item	Actual provision
2	Secondary means of alerting	....
3	Facilities for reception of maritime safety information	
3.1	NAVTEX receiver	....
3.2	EGC receiver	....
3.3	HF direct-printing radiotelegraph receiver	....
4	Satellite EPIRB	
4.1	COSPAS-SARSAT	....
4.2	INMARSAT	....
5	VHF EPIRB	....
6	Ship's radar transponder	....
7	Radiotelephone distress frequency watch receiver on 2,182 kHz 1/	....
8	Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2,182 kHz 2/	....

1/ Unless another date is determined by the Maritime Safety Committee, this item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

2/ This item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

3 METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulations IV/15.6 and 15.7)

3.1 Duplication of equipment ....
3.2 Shore-based maintenance ....
3.3 At-sea maintenance capability ....

4 SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 FEBRUARY 1995 WHICH DO NOT COMPLY WITH ALL THE APPLICABLE REQUIREMENTS OF CHAPTER IV OF THE CONVENTION AS AMENDED IN 1988[3/]

4.1 For ships required to be fitted with radiotelegraphy in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992.

	Requirements of regulations	Actual provision
Hours of listening by operator	....	....
Number of operators	....	....
Whether auto alarm fitted	....	....
Whether main installation fitted	....	....
Whether reserve installation fitted	....	....
Whether main and reserve transmitters electrically separated or combined	....	....

4.2 For ships required to be fitted with radiotelephony in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992.

	Requirements of regulations	Actual provision
Hours of listening	....	....
Number of operators	....	....

3/ This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

ISSUED AT ....
(Place of issue of the Record)

....
(Date of issue)

....
(Signature of duly authorized official issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

Form of Safety Certificate for Cargo Ships

CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form C)

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

____

(name of the State)

by ____

(person or organization authorized)

Particulars of ship[1/]

Name of ship..

Distinctive number or letters ....

Port of registry...

Gross tonnage...

Deadweight of ship (metric tons)[2/]......................................

Length of ship (regulation III/3.10).......................................

Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)............

IMO Number [3/]..

Type of ship[4/]

Oil tanker
Chemical tanker
Gas carrier
Cargo ship other than any of the above

1/ Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.

2/ For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.

3/ In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.

4/ Delete as appropriate.

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for an alteration or modification of a major character was commenced ....

THIS IS TO CERTIFY:

1 That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulations I/8, I/9 and I/10 of the Convention.

2 That the survey showed that:

2.1 the condition of the structure, machinery and equipment as defined in regulation I/10 was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter II-1 and chapter II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans);

2.2 the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on .... and ....
(dates)

2.3 the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.4 the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.5 the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.6 the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.7 the functioning of the radio installation used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

2.8 the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.9 the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.10 in all other respects, the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

3 That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1 within the limits of the trade area ....

4 That an Exemption Certificate has/has not[4] been issued.

This certificate is valid until ....[5] subject to the annual, intermediate and periodical surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulations I/8, I/9 and I/10 of the Convention.

Issued at ....

(Place of issue of certificate)

....

(Date of issue)

....

(Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

5/ Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

Endorsement for annual and intermediate surveys relating to structure, machinery and equipment referred to in paragraph 2.1 of this certificate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate[4/] survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate[4/] survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

<u>Annual/intermediate survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)</u>

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate[4/] survey in accordance with regulations I/10 and I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

Endorsement for inspections of the outside of the ship's bottom[6/]

THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

First inspection:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Second inspection:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

6/ Provision may be made for additional inspections.

Endorsement for annual and periodical surveys relating to life-saving appliances and other equipment referred to in paragraphs 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 and 2.9 of this certificate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Periodical[4/] survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Periodical[4/] survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey:

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

Annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical[4/] survey in accordance with regulations I/8 and I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

Endorsement for periodical surveys relating to radio installations referred to in paragraphs 2.6 and 2.7 of this certificate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Periodical survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulations I/9 and I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f)[4/] of the Convention, be accepted as valid until ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4/ Delete as appropriate.

<u>Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies</u>

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ....

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM C)

This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Certificate

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1 PARTICULARS OF SHIP

Name of ship ....
Distinctive number or letters ....
Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations ....

2 DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1	Total number of persons for which life-saving appliances are provided	....	
		Port side	Starboard side
2	Total number of lifeboats	....	....
2.1	Total number of persons accommodated by them	....	....
2.2	Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43)	....	....
2.3	Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/44)	....	....
2.4	Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/45)	....	....
2.5	Number of fire-protected lifeboats (regulation III/46)	....	....
2.6	Other lifeboats	....	....
2.6.1	Number	....	....
2.6.2	Type	....	....
2.7	Number of freefall lifeboats		
2.7.1	Totally enclosed (regulation III/44)	....	
2.7.2	Self-contained (regulation III/45)	....	
2.7.3	Fire-protected (regulation III/46)	....	

3	Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)	....
3.1	Number of lifeboats fitted with searchlights	....
4	Number of rescue boats	....
4.1	Number of boats which are included in the total lifeboats shown above	....
5	Liferafts	
5.1	Those for which approved launching appliances are required	
5.1.1	Number of liferafts	....
5.1.2	Number of persons accommodated by them	....
5.2	Those for which approved launching apparatus are not required	
5.2.1	Number of liferafts	....
5.2.2	Number of persons accommodated by them	....
5.3	Number of liferafts required by regulation III/26.1.4	....
6	Number of lifebuoys	....
7	Number of lifejackets	....
8	Immersion suits	
8.1	Total number	....
8.2	Number of suits complying with the requirements for lifejackets	....
9	Number of thermal protective aids1/	....
10	Radio installations used in life-saving appliances	
10.1	Number of radar transponders	....
10.2	Number of two-way VHF radiotelephone apparatus	....

1/ Excluding those required by regulations III/38.5.1.24, III/41.8.31 and III/47.2.2.13.

3 DETAILS OF RADIO FACILITIES

Item		Actual provision
1	Primary systems	
1.1	VHF radio installation:	
1.1.1	DSC encoder	....
1.1.2	DSC watch receiver	....
1.1.3	Radiotelephony	....
1.2	MF radio installation:	
1.2.1	DSC encoder	....
1.2.2	DSC watch receiver	....
1.2.3	Radiotelephony	....
1.3	MF/HF radio installation:	
1.3.1	DSC encoder	....
1.3.2	DSC watch receiver	....
1.3.3	Radiotelephony	....
1.3.4	Direct-printing telegraphy	....
1.4	INMARSAT ship earth station	....
2	Secondary means of alerting	....
3	Facilities for reception of maritime safety information	
3.1	NAVTEX receiver	....
3.2	EGC receiver	....
3.3	HF direct-printing radiotelegraph receiver	....
4	Satellite EPIRB	
4.1	COSPAS/SARSAT	....
4.2	INMARSAT	....

	Item	Actual provision
5	VHF EPIRB	....
6	Ship's radar transponder	....
7	Radiotelephone distress frequency watch receiver on 2,182 kHz 2/	....
8	Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2,182 kHz 3/	....

2/ Unless another date is determined by the Maritime Safety Committee, this item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

3/ This item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

4 METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulations IV/15.6 and 15.7)

4.1 Duplication of equipment ....
4.2 Shore-based maintenance ....
4.3 At-sea maintenance capability ....

5 SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 FEBRUARY 1995 WHICH DO NOT COMPLY WITH ALL THE APPLICABLE REQUIREMENTS OF CHAPTER IV OF THE CONVENTION AS AMENDED IN 1988[4]

5.1 For ships required to be fitted with radiotelegraphy in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992

	Requirements of regulations	Actual provision
Hours of listening by operator	....	....
Number of operators	....	....
Whether auto alarm fitted	....	....
Whether main installation fitted		
Whether reserve installation fitted	....	....
Whether main and reserve transmitters electrically separated or combined	....	....

5.2 For ships required to be fitted with radiotelephony in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992

	Requirements of regulations	Actual provision
Hours of listening	....	....
Number of operators	....	....

4/ This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

6 SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 FEBRUARY 1992 WHICH DO NOT FULLY COMPLY WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS OF CHAPTER III OF THE CONVENTION AS AMENDED IN 1988[5/]

	Actual provision
Radiotelegraph installation for lifeboat	....
Portable radio apparatus for survival craft	....
Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz)	....
Two-way radiotelephone apparatus	....

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

ISSUED AT ....
(Place of issue of the Record)

....
(Date of issue)

....
(Signature of duly authorized official issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

5/ This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1995.

Form of Exemption Certificate

EXEMPTION CERTIFICATE

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

____
(name of the State)

by ____
(person or organization authorized)

Particulars of ship[1/]

Name of ship..

Distinctive number or letters ....

Port of registry..

Gross tonnage...

IMO Number [2/]...

THIS IS TO CERTIFY:

That the ship is, under the authority conferred by regulation ...... of the Convention, exempted from the requirements of
....
.... of the Convention.

Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted:
....
....
....Voyages, if any, for which the Exemption Certificate is granted:
....

This certificate is valid until .... subject to the .... Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

1/ Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.

2/ In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.

Issued at ....
(Place of issue of certificate)

.... (Date of issue)

.... (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

<u>Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies</u>

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until .... subject to the .... Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

<u>Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies</u>

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until .... subject to the .... Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f)[3] of the Convention, be accepted as valid until .... subject to the .... Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Signed: ....
(Signature of authorized official)

Place: ....

Date: ....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

3/ Delete as appropriate."

CERTIFIED TRUE COPY of the English text of the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, done at London on 11 November 1988, the original of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

For the Secretary-General of the International Maritime Organization:

London, 10 IV 1989

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DEL 1988 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

ESSENDO PARTI alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974,

RICONOSCENDO la necessità di introdu rre nella summenzionata Convenzione disposizioni in materia di visite e di rilascio di certificati che siano in armonia con le corrispondenti disposizioni di altri strumenti internazionali,

RITENENDO che il modo migliore di far fronte a tale necessità è di stipulare un protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO PRIMO

Obblighi generali

1. Le Parti al presente Protocollo si impegnano a dare effetto alle disposizione del presente Protocollo e del suo Annesso, che è parte integrante del presente Protocollo. Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce nello stesso tempo un riferimento al suo Annesso.

2. Le disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata (in appresso denominata "la Convenzione) si applicano tra le Parti al presente Protocollo sotto riserva delle modifiche ed aggiunte enunciate nel presente Protocollo.

3. Le Parti al presente Protocollo applicano alle navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato che non è Parte alla Convenzione ed al presente Protocollo le prescrizioni della Convenzione e del presente Protocollo, nella misura in cui ciò sia necessario per non far beneficiare queste navi di condizioni più favorevoli.

ARTICOLO II

Trattati anteriori

1. Il presente Protocollo sostituisce ed abroga il Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione tra le Parti al presente Protocollo.

2. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, ogni certificato rilasciato in virtù ed in conformita delle disposizioni della Convenzione,

ed ogni supplemento a tale certificato rilasciato in virtù ed in conformità alle disposizioni del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione, il quale sia in corso di validità al momento in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti della Parte che ha rilasciato il certificato o supplemento, rimane valido fino a quando non scada ai sensi della Convenzione o del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione, a seconda dei casi.

3. Una Parte al presente Protocollo non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformità delle prescrizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come adottata il 1° novembre 1974.

ARTICOLO III

Comunicazione di informazioni

Le Parti al presente Protocollo si impegnano a comunicare al Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed a depositare presso di esso:

a) il testo delle leggi, dei decreti, delle ordinanze, dei regolamenti e di altri strumenti che sono stati promulgati sulle varie questioni che rientrano nella portata del presente Protocollo;

b) una lista di ispettori designati o di organismi riconosciuti che sono autorizzati ad operare per loro conto nell'applicazione dei provvedimenti che concernono la salvaguardia della vita umana in mare, affinché sia fatta pervenire alle Parti le quali ne daranno conoscenza ai loro funzionari, ed una descrizione delle responsabilità specifiche demandate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti, nonché delle condizioni dell'autorizzazione così concessa;

c) un numero sufficiente di modelli di certificati da esse rilasciati in conformità con le disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO IV

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma, presso la Sede dell'Organizzazione, dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e rimane poi aperto all'adesione. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3, gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo mediante:

a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure

b) firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure

c) adesione.

2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate per mezzo del deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

3. Il presente Protocollo può essere oggetto di una firma senza riserva, di una ratifica, di un'accettazione, di una approvazione o di una adesione solo da parte di quegli Stati che hanno firmato senza riserva, ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi hanno aderito.

ARTICOLO V

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data alla quale le seguenti due condizioni sono soddisfatte:

a) almeno quindici Stati le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mondiale di navi da commercio hanno manifestato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo in conformità con le disposizioni dell'articolo IV,

b) le condizioni di entrata in vigore del Protocollo del 1988 relative alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico sono soddisfatte,

sotto riserva che il presente Protocollo non entri in vigore prima del 1° febbraio 1992.

2. Nei confronti degli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo dopo che le condizioni per la sua entrata in vigore siano state soddisfatte, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione l'approvazione o l'adesione pre hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo oppure tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, se tale data è posteriore.

3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo prende effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento al presente Protocollo e considerato comme essere stato accettato in conformità con l'articolo VI, si applica al Protocollo nella sua forma modificata.

ARTICOLO VI

Emendamenti

Le procedure enunciate all'Articolo VIII della Convenzione si applicano agli emendamenti al presente Protocollo, rimanendo inteso che:

a) i riferimenti di questo articolo alla Convenzione ed ai Governi contraenti si intendono rispettivamente come riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti al presente Protocollo;

b) gli emendamenti agli articoli ed all'Annesso al presente Protocollo sono adottati e messi in vigore in conformità con la procedura applicabile agli emendamenti agli articoli della Convenzione o al capitolo I dell'Annesso della Convenzione;

c) gli emendamenti all'appendice dell'Annesso al presente Protocollo possono essere adottati e messi in vigore in conformità con la procedura applicabile agli emendamenti all'Annesso della Convenzione, ad eccezione del capitolo I.

ARTICOLO VII

Denuncia

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualunque delle Parti in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore per detta Parte.

2. La denuncia è effettuata per mezzo del deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario Generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica, oppure alla scadenza di un eventuale altro periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

4. Ogni denuncia della Convenzione da una Parte rappresenta una denuncia del presente Protocollo da detta Parte. Tale denuncia prende effetto alla data alla quale la denuncia della Convenzione ha effetto in conformità con l'articolo XI c) della Convenzione.

ARTICOLO VIII

Depositario

1 Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (in appresso denominato "il Depositario").

2 Il depositario:

a) informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:

i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonché della data di tale firma o di tale deposito;

ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;

iii) del deposito di ogni strumento che denunci il presente Protocollo, della data alla quale questo strumento è stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;

b) fa pervenire copie certificate conformi del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati che lo hanno firmato o che vi hanno aderito.

3 Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario ne fa pervenire una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione in conformità con l'Articolo 1C2 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO IX

Lingue

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Ne è effettuata una traduzione ufficiale in lingua italiana la quale è depositata assieme all'esemplare originale corredato delle firme.

FATTO A LONDRA, l'11 Novembre millenovecentottantotto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

ANNESSO

EMENDAMENTI ED AGGIUNTE ALL'ANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE A- APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ECC.

Regola 2

Definizioni

Sostituire il testo attuale del paragrafo k) con quanto segue:

"k) "Per nave nuova" s'intende una nave la cui chiglia è impostata , oppure la cui costruzione si trova in una fase quivalente alla data del 25 maggio 1980 oppure successivamente a questa data".

Aggiungere il seguente paragrafo al testo presente:

"n) "Per data di ricorrenza" si intende il giorno ed il mese di ciascun anno i quali corrispondono alla data di s cadenza del certificato pertinente".

PARTE B - VISITE E CERTIFICATI

Regola 6

Ispezione e visite

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"a) l'ispezione e la visita delle navi, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni delle presenti regole e la concessione delle esenzioni che possono essere concesse, debbono essere effettuate da funzionari dell'Amministrazione. Tuttavia, l'Amministrazione può affidare l'ispezione e la visita della navi sia ad ispettori designati a tal fine, sia ad organismi da questa riconosciuti.

b) Ogni Amministrazione la quale designi ispettori oppure organismi abilitati ad effettuare ispezioni e visite come previsto al paragrafo a) deve almeno abilitare ogni ispettore designato o ogni altro organismo riconosciuto a:

i) esigere che una nave sia sottoposta a riparazioni;

ii) effettuare ispezioni e visite se ciò è richiesto dalle Autorità competenti dello Stato del porto.

L'Amministrazione deve notificare all'Organizzazione le responsabilità specifiche affidate agli ispettori designati oppure agli organismi abilitati nonché le condizioni dell'autorità che è stata loro delegata.

c) Se un ispettore designato oppure un organismo riconosciuto determinano che le condizioni della nave oppure del suo armamento non corrispondono sostanzialmente alle indicazioni del certificato oppure sono tali che la nave non può mettersi in mare senza pericoli per la nave stessa o per le persone a bordo, l'ispettore oppure l'organismo debbono immediatamente accertarsi che misure correttive vengano adottate ed informarne l'Amministrazione in tempo utile. Se tali misure correttive non sono adottate, il certificato pertinente dovrebbe essere ritirato e l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente; se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, le Autorità competenti dello Stato del Porto debbono anche esserne informate immediatamente. Se un funzionario dell'Amministrazione, un ispettore designato oppure un organismo riconosciuto hanno informato le autorità competenti dello Stato del porto, il Governo dello Stato del porto interessato deve fornire al funzionario, all'ispettore o all'organismo in questione tutta l'assistenza necessaria per permetter loro di adempiere ai loro obblighi in virtù della presente regola. Se del caso, il governo dello Stato del porto interessato deve accertarsi che alla nave sia impedito di salpare fino a quando possa mettersi in mare o lasciare il porto per recarsi nel cantiere di riparazione appropriato, senza pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo.

d) In tutti i casi, l'Amministrazione deve rendersi pienamente garante della esecuzione completa e dell'efficacità dell'ispezione e della visita e deve impegnarsi ad adottare le misure necessarie per soddisfare a detto obbligo".

Regola 7

Visite delle navi passeggeri

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"a) Ogni nave passeggeri deve essere sottoposta alle visite specificate in appresso:

i) una visita iniziale prima dell'immissione in servizio della nave;
ii) una visita di rinnovo ogni dodici mesi, salvo quando le regole 14 b), 14 E), 14 f) e 14 g) si applicano;

iii) visite supplementari a seconda delle necessità.

b) Le visite sopra specificate debbono essere effettuate come segue:

i) La visita iniziale deve includere una ispezione completa della struttura della nave, delle sue macchine e del suo materiale di armamento, compresa la facciata esterna del fondo della nave, nonché l'interno e l'esterno delle caldaie. Questa visita deve consentire di assicurarsi che la disposizione generale, i materiali ed i dati di costruzione della struttura, le caldaie, gli altri recipienti sotto pressione ed i loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliari, gli impianti elettrici, gli impianti radioelettrici, compresi quelli che sono utilizzati nei mezzi di salvataggio, i sistemi ed i dispositivi di sicurezza e di protezione anti-incendio, i mezzi ed i dispositivi di salvataggio, il materiale di navigazione di bordo, le pubblicazioni nautiche, i mezzi di imbarco dei piloti e le altre parti dell'armamento soddisfano integralmente alle prescrizioni delle presenti regole, nonché alle disposizioni di tutte le leggi e di tutti i decreti, ordini e regolamenti promulgati per l'applicazione di queste regole dall'Amministrazione, per le navi assegnate al servizio al quale questa nave è destinata. La visita deve altresì essere svolta in maniera da garantire che la condizione di tutte le parti della navi e del suo armamento è soddisfacente sotto tutti gli aspetti e che la nave è munità di luci, segni, mezzi di segnaletica acustica e segnali di soccorso come prescritto dalle disposizioni delle presenti regole e del Regolamento internazionale per impedire le collisioni in mare in vigore;

ii) La visita di rinnovo deve comprendere un'ispezione della struttura, delle caldaie e di altri recipienti sotto pressione, delle macchine, dell'armamento, compresa la facciata esterna del fondo della nave. Questa visita deve consentire di accertare che, per quanto concerne la struttura, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione ed i loro ausiliari, gli impianti elettrici, gli impianti radioelettrici, compresi quelli utilizzati nei mezzi di salvataggio, i sistemi ed i dispositivi di sicurezza e di protezione anti-incendio, i mezzi ed i dispositivi di salvataggio il materiale di navigazione di bordo, le pubblicazioni nautiche, i mezzi di imbarco dei piloti ed altre parti dell'armamento, la nave è tenuta in condizioni soddisfacenti ed appropriate per il servizio al quale è adibita e che soddisfa alle prescrizioni delle presenti regole, nonche' alle disposizioni di ogni legge e di tutti i decreti, ordini e regolamenti promulgati dall'Amministrazione per l'applicazione delle presenti regole. Le luci, segni, mezzi di segnaletica sonora e segni di soccorso sistemati a bordo devono anche essere sottoposti alla visita sopra menzionata, al fine di accertare che sono conformi alle prescrizioni delle presenti regole e del Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare in vigore;

iii) una visita supplementare generale o parziale, a seconda dei casi, deve essere effettuata a seguito di una riparazione la quale risulti dall'inchiesta prescritta alla regola 11 oppure ogni volta che la nave è sottoposta a riparazioni o rinnovi importanti. La visita deve consentire di accertare che le necessarie riparazioni o rinnovi sono stati effettivamente effettuate, che i materiali utilizzati per queste riparazioni o questi rinnovi, nonché l'esecuzione dei lavori, sono soddisfacenti sotto tutti i punti di vista e che la nave soddisfa sotto tutti i punti di vista alle prescrizioni delle presenti regole e del Regolamento internazionale in vigore per prevenire le collisioni in mare, nonché alle disposizioni delle leggi, decreti, ordini e regolamenti promulgati dall'Amministrazione per l'applicazione delle presenti regole e del Regolamento predetto.

c) i) Le leggi, decreti, ordini e regolamenti menzionati nel paragrafo b) della presente regola debbono essere tali, sotto tutti gli aspetti, che dal punto di vista della salvaguardia della vita umana la nave sia appropriata al servizio al quale è destinata;

ii) queste leggi, decreti, ordini e regolamenti debbono in particolare fissare le prescrizioni da osservare per quanto concerne i collaudi idraulici, o altri collaudi accettabili, prima e dopo l'immissione in servizio, applicabili alle caldaie principali ed ausiliarie, ai cavi di collegamento, alle tubature di vapore, ai serbatoi ad alta pressione, ai serbatoi a combustibile liquido per motori a combusione interna, coprese le procedure di collaudo e gli intervalli tra due prove consecutive".

Regola 8

Visite dei mezzi di salvataggio e di altre parti dell'armamento delle navi da carico.

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"a) I mezzi di salvataggio e le altre parti dell'armamento delle navi da carico aventi un stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, di cui al paragrafo b)i) debbono essere sottoposti alle visite specificate in appresso:

i) una visita iniziale prima dell'immissione in servizio della nave;

ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di tempo specificati dall'Amministrazione ma che non superino cinque anni, salvo quando si applicano le regole 14 b), 14 e), 14 f) e 14 g);

iii) una visita periodica effettuata entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla seconda data di ricorrenza oppure entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla terza data di ricorrenza del Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico, che deve sostituire una delle visite annuali specificate nel paragrafo a) iv);

iv) una visita annuale effettuata entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente ad ogni data di ricorrenza del Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico;

v) visite supplementari come ciò è prescritto alla Regola 7 b) iii) per le navi passeggeri.

b) Le visite specificate nel paragrafo a) debbono essere effettuate come segue:

i) La visita iniziale deve includere un'ispezione completa dei sistemi e dei dispositivi di protezione anti incendio, dei mezzi e dei dispositivi di salvataggio, tranne gli impianti radio-elettrici, il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarco dei piloti ed altre parti dell'armamento cui si applicano i capitoli II-1, II-2, III e V e consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole, che sono in condizioni soddisfacenti e che sono adattate al servizio al quale la nave è destinata. La predetta visita deve altresì permettere di verificare che i piani di lotta anti-incendio, le pubblicazioni nautiche, le luci, segni, mezzi di segnaletica acustica e segnali di soccorso sistemati a bordo soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole e, se del caso, del Regolamento internazionale in vigore per prevenire le collisioni in mare;

ii) le visite di rinnovo e le visite periodiche debbono includere una ispezione del materiale di cui al paragrafo b) i) e consentire di verificare che esso soddisfa alle prescrizioni pertinenti delle presenti Regole e del Regolamento internazionale in vigore per prevenire le collisioni in mare, che essa è in condizioni soddisfacenti e che è adattata al servizio al quale la nave è destinata;

iii) la visita annuale deve comprendere una ispezione generale del materiale di cui al paragrafo b)i) e consentire di verificare che esso è tenuto nelle condizioni previste alla Regola 11 a) e che è in stato soddisfacente per il servizio al quale la nave è destinata.

c) Le visite periodiche e le visite annuali specificate ai paragrafi a)iii) e a) iv) debbono essere riportate sul Certificato di sicurezza del materiale d'armamento per nave da carico".

Regola 9

<u>Visite degli impianti radioelettrici e di radar delle navi da carico.</u>

Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

"Visite degli impianti radioelettrici delle navi da carico".

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"a) Gli impianti radioelettrici delle navi da carico, cui si applicano i capitoli III e IV, compresi quelli utilizzati nei mezzi di salvataggio, debbono essere sottoposti alle visite specificate in appresso:

i) una visita inziale prima dell'immissione in servizio della nave;

ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di tempo specificati dalla Amministrazione, ma che non siano superiori a cinque anni, salvo quando le regole 14 b), 14 e), 14 f) e 14 g) si applicano;

iii) una visita periodica effettuata entro un periodo di tre mesi prima o dopo ciascuna data di ricorrenza del Certificato di sicurezza del materiale radioelettrico per nave da carico;

iv) visite supplementari, così come lo prescrive la regola 7 b) iii) per le navi passeggeri.

b) Le visite specificate al paragrafo a) debbono essere effettuate come segue:

i) la visita iniziale deve includere un'ispezione completa degli impianti radioelettrici delle navi da carico, compresi quelli che sono utilizzati nei mezzi di salvataggio e consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole;

ii) le visite di rinnovo e le visite periodiche debbono includere un'ispezione degli impianti radioelettrici delle navi da carico, compresi quelli che sono utilizzati nei mezzi di salvataggio e consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole.

c) Le visite periodiche specificate nel paragrafo a)iii) debbono essere riportate sul Certificato di sicurezza del materiale radioelettrico per nave da carico".

Regola 10

Visite dello scafo, delle macchine e del materiale di armamento delle navi da carico

Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

"Visite della struttura , delle macchine e del materiale di armamento delle navi da carico"

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"a) Nel caso di una nave da carico, la struttura, le macchine ed il materiale di armamento di cui al paragrafo b)i) (diverso dagli articoli per i quali un Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico ed un Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico sono rilasciati) debbono essere sottoposti alle visite ed alle ispezioni specificate in appresso:

i) Una visita iniziale la quale includa un'ispezione della facciata esterna del fondo della nave, anteriormente alla sua immissione in in servizio;

ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di tempo specificati dall'Amministrazione ma che non superino cinque anni, salvo quando le regole 14 b), 14 e) 14 f) e 14 g) si applicano;

iii) una visita intermedia effettuata entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla seconda data di ricorrenza oppure entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla terza data di ricorrenza del Certificato di sicurezza di costruzione per naveda carico, che deve sostituire una delle visite annuali specificate nel paragrafo a) iv);

iv) una visita annuale effettuata entro un periodo di tre mesi prima o successivamente ad ogni data di ricorrenza del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico;

v) almeno due ispezioni della facciata esterna del fondo della nave durante ogni periodo di cinque anni, tranne quanto le regole 14 e) oppure 14 f) si applicano. Quando le regole 14 e) oppure 14 f) si applicano, questo periodo di cinque anni può essere prorogato per coincidere con la proroga della validità del certificato. In tutti i casi, l'intervallo tra due ispezioni di questo tipo non deve superare trentasei mesi;

vi) visite supplementari, come cio' è previsto dalla Regola 7 b) iii) per le navi passeggeri

b) Le visite e le ispzioni specificate nel paragrafo a) debbono essere effettuate come segue:

i) la visita iniziale deve includere un'ispezione completa della struttura, delle macchine e del materiale di armamento. Questa visita deve consentire di accertare che la disposizione generale, i materiali, i dati di costruzione e le condizioni della struttura, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione nonché i loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliari, comprese le apparecchiature per governare e sistemi di comando associati, l'impianto elettrico ed ogni altra parte dell'armamento soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole, sono in condizioni soddisfacenti e sono adattate al servizio al quale la nave è destinata, e che la documentazione prescritta concernente la stabilità si trova a bordo. Trattandosi di navi-cisterne, questa visita deve includere un'ispezione delle stanze delle pompe, dei circuiti di tubature del carico e del combustibile, dei condotti di ventilazione e dei dispositivi di sicurezza connessi;

ii) Le visite di rinnovo debbono includere un'ispezione della struttura, delle macchine e del materiale di armamento di cui al paragrafo b)i) e consentire che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole, che sono in condizioni soddisfacenti e che sono adattati al servizio al quale la nave è destinata;

iii) la visita intermedia deve includere un'ispezione della struttura, delle caldaie e degli altri recipienti sotto pressione, delle macchine e del materiale di armamento, delle apparechiature per governare e dei sistemi di comando associati nonché degli impianti elettrici e permettere che ci si accerti che essi sono soddisfacenti per il servizio al quale la nave è destinata. Trattandosi di navi-cisterne, questa visita deve altresì includere una ispezione della stanza delle pompe, dei circuiti di tubature del carico e del combustibile, dei condotti di ventilazione e dei dispositivi di sicurezza connessi, nonché il collaudo della resistenza isolante degli impianti elettrici nelle zone pericolose;

iv) la visita annuale deve includere un'ispezione generale della struttura, delle macchine e del materiale di armamento di cui al paragrafo b) i), alfine di accertare che essi sono tenuti alle condizioni di cui alla Regola 11 a) e che rimangono soddisfacenti per il servizio alla quale la nave è destinata;

v) l'ispezione della facciata esterna del fondo della nave e l'esame degli elementi connessi che è effettuato nello stesso tempo, debbono consentire di accertare che questi ultimi rimangono soddisfacenti per il servizio al quale la nave è destinata.

c) Le visite annuali, le visite intermedie e le ispezioni della facciata esterna del fondo della nave specificate nei paragrafi a) iii), a) iv) e a) v) debbono essere riportate sul Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico".

Regola 11

Mantenimento delle condizioni dopo la visita

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"a) Lo stato della nave e del suo armamento deve essere mantenuto in conformità con le prescrizioni delle presenti regoli in modo tale che la sicurezza della nave rimanga soddisfacente sotto tutti i punti di vista e che la nave possa mettersi in mare senza pericolo per essa stessa o per le persone a bordo.

b) Dopo una qualsiasi delle visite di cui alle regole 7, 8, 9 oppure 10, nessun cambiamento deve essere apportato alle disposizioni della struttura, alle macchine, all'equipaggiamento oppure agli altri elementi che sono oggetto della visita, tranne autorizzazione dell'Amministrazione.

c) Se un incidente che ha colpito la nave, oppure un difetto constatato a bordo mettono a repentaglio la sicurezza della nave oppure l'efficacità dei mezzi di salvataggio o altri apparecchi, oppure li ledono in qualche modo, il capitano o il proprietario della nave dev, fare rapporto quanto prima all'Amministrazione, all'ispettore designato oppure all'organismo abilitato a rilasciare il certificato pertinente, il quale deve dare il via ad un'inchiesta per determinare se è necessario procedere ad una visita in conformità alle prescrizioni delle regole 7,8, 9 oppure 10. Se la nave si trova nel porto di una altro governo contraente, il capitano o il proprietario debbono anche fare rapporto immediatamente alle autorità competenti dello Stato del porto e l'ispettore designato oppure l'organismo abilitato debbono accertarsi che si sia effettivamente provveduto ad effettuare tale rapporto."

Regola 12

<u>Rilascio dei certificati</u>

Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

"Rilascio dei certificati oppure apposizione di un visto".

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"a) i) Il cosidetto certificato di sicurezza per nave passeggeri deve essere rilasciato, dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave passeggeri che soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III, IV e V e ad altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole;

ii) Il cosidetto Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve essere rilasciato dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1 e II-2 (diverse da quelle concernenti i sistemi ed i dispositivi di protezione anti-incendio ed i piani di lotta anti-incendio) ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole;

iii) Il cosidetto Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico deve essere rilasciato, dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico la quale soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III e V ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole;

iv) Il cosidetto Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico deve essere rilasciato, dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che soddisfa alle prescrizioni pertinenti del capitolo IV ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti Regole;

v) 1) In luogo dei certificati specificati nei paragrafi a)ii), a)iii) ed a)iv), può essere rilasciato il cosidetto Certificato di sicurezza per nave da carico, al termine di una visita iniziale oppure di una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III, IV e V ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole;

2) Ogni qualvolta sia fatta menzione nel presente certificato del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, del Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico, oppure del Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico, tale riferimento indica il Certificato di sicurezza per nave da carico, qualora sia utilizzato in luogo dei suddetti certificati;

vi) Il Certificato di sicurezza per nave passeggeri, il Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico, il Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico ed il Certificato di sicurezza per nave da carico di cui ai capoversi i), iii) iv) e v) debbono essere completati da una scheda di equipaggiamento;

vii) se un esonero è accordato ad una nave in applicazione ed in conformità delle prescrizioni delle presenti regole, deve essere rilasciato il cosidetto Certificato di esenzione, oltre ai certificati prescritti nel presente paragrafo;

viii) i certificati specificati nella presente regola debbono essere rilasciati, oppure un visto deve esservi apposto, sia dall'Amministrazione, sia da ogni persona o organismo da essa autorizzato. In tutti i casi, l'Amministrazione si assume la totale responsabilità dei certificati.

b) Un Governo contraente non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformità con le prescrizioni delle Convenzioni internazionali del 1960, del 1948 oppure del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare, successivamente alla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti".

Regola 13

Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo

Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

"Rilascio di certificati oppure apposizione di un visto da parte di un altro governo"

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

" Un Governo contraente può, a richiesta dell'Amministrazione, far visitare una nave. Se ritiene che le prescrizioni delle presenti regole sono osservate, tale Governo rilascia dei certificati alla nave oppure autorizza il loro rilascio, e, se del caso, appone un visto oppure autorizza l'apposizione di un visto sui certificati di cui dispone la nave in conformità con le presenti regole. Ogni certificato in tal modo rilasciato deve comportare una dichiarazione la quale determini che tale certificato è stato rilasciato dietro richiesta del Governo dello Stato la cui nave è autorizzata ad inalberare la bandiera. Esso ha il medesimo valore ed è accettato alle medesime condizioni di un certificato rilasciato in virtù della regola 12".

Regola 14

Durata di validità dei certificati

Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

"Durata e validità dei certificati"

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"a) Il Certificato di sicurezza per navi passeggeri non deve essere rilasciato per una durata superiore a dodici mesi. Il Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, il Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico ed il Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico debbono essere rilasciati per un periodo la cui durata è stabilita dall'Amministrazione, senza che tale durata possa superare cinque anni. Il Certificato di esonero non deve avere una durata di validità superiore a quella del certificato cui si riferisce.

b) i) Nonostante le prescrizioni del paragrafo a), se la visita di rinnovo è completata entro un termine di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino alla data seguente:

1) Nel caso di una nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente;

2) Nel caso di una nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato esistente;

ii) se la visita di rinnovo è completata dopo la data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sarà valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino alla data successiva:

1) trattandosi di nave passeggeri, una data che non deve essere posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente;

2) trattandosi di nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo;

iii) se la visita di rinnovo ha termine più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino alla data successiva :

1) trattandosi di una nave passeggeri , una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di completamento della visita di rinnovo;

2) trattandosi di una nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo.

c) Se un certificato diverso da un Certificato di sicurezza per nave passeggeri è rilasciato per una durata inferiore a cinque anni, l'Amministrazione può prorogare al validità di detto certificato oltre la data di scadenza (fino a concorrenza del periodo massimo previsto al paragrafo a), a patto che le visite specificate alle regolae 8,9 e 10 che debbono essere effettuate quando il certificato è rilasciato per cinque anni, siano effettuate in base alle necessità.

d) Se un nuovo certificato non può essere rilasciato oppure fornito alla nave dopo una visita di rinnovo, prima della data di scadenza del certificato esistente, la persona oppure l'organismo autorizzato dall'Amministrazione può apporre un visto sul certificato esistente e questo certificato deve essere accettato come valido per un nuovo periodo il quale non può superare cinque mesi a decorrere dalla data di scadenza.

e) Se alla data della scadenza di un certificato, la nave non si trova nel porto nel quale deve essere sottoposto ad una visita, l'Amministrazione può prorogare la validità di questo certificato. Tuttavia, tale proroga deve essere accordata solo per consentire alla nave di terminare il suo viaggio verso il porto nel quale essa deve essere ispezionata, e ciò unicamente nel caso in cui detta misura sembri opportuna e ragionevole. Nessun certificato potrà essere prorogato in tal modo per un periodo superiore a tre mesi, e la nave alla quale tale proroga è concessa non è autorizzata, in base a tale proroga, dopo il suo arrivo nel porto nel quale deve essere visitata, a ripartirne senza avere ottenuto un nuovo certificato. Quando la visita di rinnovo è completata, il nuovo certificato è valido fino alla data seguente:

i) trattandosi di nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga;

ii) trattandosi di una nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga.

f) Un certificato rilasciato ad una nave che effettua brevi viaggi, e che non è stato prorogato in conformità con le disposizioni precedenti della presente regola, può essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo di grazia che non superi di un mese la data di scadenza indicata su tale Certificato. Quando la visita di rinnovo è completata, il nuovo certificato è valido fino alla data seguente:

i) in caso di nave passeggeri, una data che non deve essere posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato in corso prima della concessione della proroga;

ii) in caso di nave da carico, una data che non deve essere posterioe di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato in corso prima della concessione della proroga.

g) In alcuni determinati casi stabiliti dall'Amministrazione, non è necessario che la validità del nuovo certificato inizi alla data di scadenza del certificato esistente, in conformità con le prescrizioni dei paragrafi b)ii), e) oppure f). In questi casi particolari, il nuovo certificato è valido fino alla seguente data:

i) trattando di nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di completamento della visita di rinnovo;

ii) trattandosi di navi da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo.

h) Se una visita annuale, intermedia o periodica è portata a termine entro un periodo inferiore a quello specificato nella regola pertinente:

i) la data di ricorrenza che compare sul certificato in questione è sostituita per mezzo di un visto da una data che non deve essere posteriore di oltre tre mesi alla data alla quale la visita è stata completata;

ii) la visita annuale, intermedia o periodica seguente, prescritta dalle regole pertinenti deve essere completata agli intervalli stabiliti da queste regole, calcolati a decorrere dalla nuova data di ricorrenza;

iii) la data di scadenza può rimanere immutata, a patto che una o più visite annuali, intermedie o periodiche, a seconda dei casi, siano effettuate in modo tale che gli intervalli massimi tra visite stabilite dalle regole pertinenti non siano superati.

i) Un certificato rilasciato in virtù della Regola 12 oppure della Regola 13 cessa di essere valido in uno qualunque dei casi seguenti:

i) se le visite ed ispezioni pertinenti non sono portate a termine entro i termini specificati alle regole 7a), 8a), 9a) e 10a);

ii) se i visti previsti nelle presenti Regole non sono stati apposti sul Certificato;

iii) se una nave inalbera la bandiera di un altro Stato. In tal caso un nuovo certificato sarà rilasciato solo se il governo che rilascia il nuovo certificato ha la certezza che la nave soddisfa alle prescrizioni delle Regole 11a) e 11 b). Trattando di un passaggio di ban-

diera tra Governi contraenti, e qualora gliene sia fatta richiesta entro un periodo di tre mesi a decorrere da detto passaggio, il governo dello Stato la cui nave era autorizzata in precedenza ad inalberare la bandiera, fa pervenire il prima possibile all'Amministrazione copie dei certificati di cui la nave era munita anteriormente al passaggio di bandiera, nonché copie dei rapporti di visita, se del caso".

Regola 15

Modelli di certificati

Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

"Modelli di certificato e delle schede di equipaggiamento"

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"I certificati e le schede di equipaggiamento debbono essere formulati in conformità con i modelli che figurano all'appendice dell'Annesso della presente Convenzione. Se la lingua utilizzata non è né l'inglese, né il francese, il testo include una traduzione in una di queste lingue".

Regola 16

Affissione dei certificati

Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

"Disponibilità dei certificati"

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

" I certificati rilasciati in virtu delle regole 12 e 13 debbono poter essere facilmente esaminati a bordo in ogni tempo".

Regola 19

Controllo

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

"a) Ogni nave è sottoposta, nel porto di un altro Governo contraente, al controllo di funzionari debitamente autorizzati da questo Governo nella misura in cui tale controllo ha come obiettivo di verificare che i certificati rilasciati in virtu della regola 12. o della regola 13 sono in corso di validità.

b) Questi certificati, se sono in corso di validità, debbono essere accettati a meno che non esistano buone ragioni di ritenere che le condizioni della nave oppure del suo armamento non corrispondono sostanzialmente alle indicazione di uno qualunque di questi certificati oppure che la nave ed il suo armamento non soddisfano alle disposizioni delle regole 11 a) ed 11b).

c) Nelle circostanze enunciate al paragrafo b) e qualora un certificato sia giunto a scadenza oppure abbia cessato di essere valido, il funzionario che esercita il controllo deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare che la nave non salpi prima di essere in grado di mettersi in mare oppure che lasci il porto per recarsi nel cantiere adeguato di riparazione, senza pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo.

d) Qualora il controllo desse luogo ad un qualunque intervento, il funzionario che esercita il controllo deve informare immediatamente e per iscritto il console, oppure in sua assenza, il rappresentante diplomatico più vicino dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere la bandiera, di tutte le circostanze che hanno portato a considerare l'intervento come necessario. Inoltre, gli ispettori designati oppure gli organismi abilitati che sono incaricati del rilascio dei certificati debbono anche esserne informate. Deve essere fatto rapporto all'Organizzazione sulle circostanze di tale intervento.

e) L'autorità statale del porto interessato deve comunicare tutte le informazioni pertinenti che interessano la nave alle Autorità del porto di scalo successivo, nonché alle persone ed agli organismi di cui al paragrafo d), qualora detta Autorità non possa prendere le misure specificate ai paragrafi c) e d), oppure se la nave è stata autorizzata a recarsi nel porto di scalo successivo.

f) Nell'esercitare il controllo in virtù della presente regola, conviene evitare, in tutta la misura del possibile, di trattenere o ppure di ritardare indebitamente la nave. Ogni nave la quale è stata trattenuta oppure indebitamente ritardata a seguito dell'esercizio di tale controllo ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti."

ALLEGATI

APPENDICE

EMENDAMENTI ED AGGIUNTE ALL'APPENDICE DELL'ANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

Sostituire i modelli attuali di Certificato di sicurezza per nave passeggeri, del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, del Certificato di sicurezza di materiale di armamento per nave da carico, del Certificato di sicurezza radiotelegrafico per nave da carico, del Certificato di sicurezza radiotelefonico per nave da carico e del Certificato di esonero **figurante all'appendice dell'Annesso della Convenzione con i modelli di certificato e schede di equipaggiamento in appresso:**

"Modello di Certificato di sicurezza per nave passeggeri"

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE PASSEGGERI

Il presente certificato deve essere completato da una scheda di equipaggiamento (modello P)

(Bollo ufficiale) (Stato)

per un[1] / un breve viaggio internazionale

Rilasciato in virtù delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare così come **modificata dal relativo Protocollo del 1988,**

sotto l'autorità del Governo

(nome dello Stato)

da

(persona o organismo autorizzato)

1/ Cancellare la menzione inutile.

Caratteristiche della nave[2/]

Nome della nave..
Numero o lettere distintive..............................
Porto d'immatricolazione.................................
Stazza lorda...
Zone marine in cui la nave
è autorizzata a navigare
(Regola IV/2)..
Numero IMO[3] ....

Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure alla quale la costruzione della nave era ad uno stadio equivalente oppure, se del caso, data alla quale sono stati iniziati lavori di conversione o di trasformazione di notevole rilevanza ....

2/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle.

3/ In conformità con la Risoluzione A.600(15) intitolata "Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi", questa informazione può essere indicata a titolo facoltativo.

SI CERTIFICA:

1 che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/7 della Convenzione.

2 che, a seguito di questa visita, è stato constatato:

2.1 che la nave soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda:

.1 La struttura; le macchine principali e ausiliarie, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione;

.2 le disposizioni ed i dettagli relativi alla compartimentazione stagna all'acqua;

.3 le linee di carico di compartimentazione in appresso:

Linee di carico di compartimentazione determinate e contrassegnate sulla murata al centro della nave (regola II-1/13)	Bordo libero	Da utilizzare quando gli spazi riservati ai passeggeri comprendono spazi alternativi che possono essere occupati sia dai passeggeri, sia dalle merci
C.1	....	....
C.2	....	....
C.3	....	....

2.2 che la nave soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le misure prese al momento della costruzione in vista della protezione anti - incendio, i sistemi ed i dispositivi di protezione anti-incendio ed i piani di lotta anti-incendio;

2.3 che i mezzi di salvataggio e l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei canotti di soccorso soddisfacevano alle prescrizioni della Convenzione;

2.4 che la nave era munita di un apparecchio lancia ormeggi e di impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio, in conformità con le prescrizioni della Convenzione;

2.5 che la nave soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda gli impianti radioelettrici;

2.6 che il funzionamento degli impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione;

2.7 che la nave soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguardava il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;

2.8 che la nave era munita di luci, di segni, di mezzi di segnaletica acustica e di segnali di soccorso in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare in vigore;

2.9 che la nave soddisfaceva sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

3 Che un certificato di esonero è stato/non è stato 1/ rilasciato.

Il presente certificato è valido fino al..............................

Rilasciato a ....
(luogo di rilascio del certificato)

Il..........................
(Data di rilascio)

....
(Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità che rilascia il certificato)

1/ Cancellare la menzione inutile.

Visto di proroga del certificato dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della regola I/14(d)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente Certificato, in conformità con la regola I/14(d) della Convenzione, è accettato come valido fino al...

Firma.............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:..........................

Data:...........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga della validità del certificato fino a quando la nave non giunge nel porto di visita, oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione delle Regole I/14 e) oppure I/14 f

Il presente Certificato, in conformità con lé Regole I/14(e) I/14(f)[1] della Convenzione, è accettato come valido fino al

....

Firma:................................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:................................

Data.................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorità)

1/ Cancellare la menzione inutile

SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVI DA PASSEGGERI (MODELLO P)

La presente scheda deve essere permanentemente annessa al Certificato di sicurezza per navi da passeggeri

SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COSI' COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1988

1. CARATTERISTICHE DELLA NAVE

Nome della nave...
Numero o lettere distintive...
NUmero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare.......
Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici.........................

2. DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO

1	Numero totale di persone per le quali sono previsti dei mezzi di salvataggio	....	
		Babordo	**Tribordo**
2.	Numero totale di imbarcazioni da salvataggio	.....	.....
2.1	Numero totale delle persone che esse possono contenere	.....	.....
2.2	Numero d'imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (Regola III/42)	.....	.....
2.3	Numero d'imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse a raddrizzamento automatico (Regola III/43)	.....	.....
2.4	Numero d'imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/44)	.....	.....
2.5	Altre imbarcazioni di salvataggio		
2.5.1	Numero	.....	.....
2.5.2	Tipo	.....	......
3	Numero d'imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicato qui sopra)	.....	.....
3.1	Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori		

4.	Numero di canotti di salvataggio	.....	.....
4.1	Numero di canotti compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra		
5	Zattere di salvataggio		
5.1	Zattere di salvataggio che esigono dispositivi approvati per la messa in mare	......	.....
5.1.1	Numero di zattere di salvataggio	....	.....
5.1.2	Numero di persone che possono accogliere	....	.....
5.2	Zattere di salvataggio che non esigono dispositivi approvati per la messa in mare	....	......
5.2.1	Numero di zattere di salvataggio	....	......
5.2.2.	Numero di persone che possono accogliere	....	......
6	Mezzi galleggianti		
6.1	Numero di mezzi	......	......
6.2	Numero di persone che possono portare	......	......
7	Numero dei salvagente	......	......
8	Numero dei giubbotti da salvataggio	......	......
9	Mute d'immersione		
9.1	Numero totale	......	......
9.2	Numero di mute che soddisfano alle prescrizioni applicabili ai giubbotti di salvataggio	......	......
10	Numero dei mezzi di protezione termica 1/	......	....
11	Impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio		
11.1	Numero di risponditori radar	......	....
11.2	Numero di emittenti-ricevitori radiotelefonici VHF	......	....

1/ Ad eccezione di quelli prescritti nelle Regole III/38.5.1.24, III/41.8.31 e III/47.2.2.13.

3 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Impianti	Equipaggiamento a bordo
1 Sistemi primari	
1.1 Impianto radioelettrico VHF	....
1.1.1 Codificatore DSC	....
1.1.2 Ricevitore di vigilanza DSC	....
1.1.3 Radiotelefonia	
1.2 Impianto radioelettrico MF	
1.2.1 Codificatore DSC	....
1.2.2 Ricevitore di vigilanza DSC	....
1.2.3. Radiotelefonia	....
1.3 Impianto radioelettrico MF/HF	
1.3.1 Codificatore DSC	....
1.3.2 Ricevitore di vigilanza DSC	....
1.3.3 Radiotelefonia	....
1.3.4. Radiotelegrafia a stampa diretta	....
1.4 Stazione terrestre di nave INMARSAT	....
2 Mezzi secondari di allarme	....
3 Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima	
3.1 Ricevitore NAVTEX	....
3.2 Ricevitore EGC	
3.3 Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta	....
4 RLS via satellite	
4.1 COSPAS-SARSAT	....
4.2 INMARSAT	....
5 RLS VHF	....
6 Risponditore radar della nave	....
7 Ricevitore di vigilanza operante su frequenza radiotelefonica di soccorso 2 182 kHz 2/	....
8 Dispositivo di emittenza di segnale di allarme radiotelefonico su 2 182 kHz 3/	

2/ A meno che il Comitato di sicurezza marittima non stabilisca un'altra data, questa voce non dovrà figurare sulla scheda allegata ai certificati rilasciati successivamente al 1° febbraio 1999.

3/ Questa voce non dovrà comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati successivamente al 1° febbraio 1999

4 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (Regole IV/15.6 e 15.7)

4.1 Doppia installazione del materiale ....
4.2 Manutenzione a terra ....
4.3 Capacità di manutenzione in mare ....

5 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° FEBBRAIO 1995 CHE non SI CONFORMANO A TUTTE LE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO IV DELLA CONVENZIONE, COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 4/

	Prescrizion delle regole	Disposizioni adottate a bordo
Ore di ascolto per operatore	....	....
Numero di operatori	....	....
Vi è un auto-allarme?	....	....
VI è un impianto principale?	....	....
Vi è un impianto di riserva?	....	....
L'emittente principale e l'emittente di riserva sono separati elettricamente oppure sono congiunti ?		

6 NAVI COSTRUITE PRIMA DEL 1° FEBBRAIO 1992 CHE NON SI CONFORMANO INTERAMENTE ALLE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO III DELLA CONVENZIONE COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 5/

	Disposizioni adottate a bordo
Impianto radiotelegrafico per imbarcazioni di salvataggio	....
Apparecchio radioelettrico portatile per imbarcazioni e zattere di salvataggio	....
RLS per imbarcazione e zattere di salvataggio (121,5 MHZ e 243,0 MHZ)	....
rice-trasmittente radiotelefónico	....

4/ Questa parte non dovrà comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati dopo il 1° febbraio 1999.

5/ Questa parte non dovrà comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati dopo il 1° febbraio 1995.

SI CERTIFICA che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti.

RILASCIATA A

....

(Luogo del rilascio della scheda)

Il.........................

(data del rilascio)

....

(firma dell'agente debitamente autorizzato che rilascia la scheda)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorità che rilascia la scheda)

Modello di Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico

CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE PER NAVE DA CARICO

(Bollo ufficiale) (Stato)

Rilasciato in virtù delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988,
sotto l'autorità del Governo

(nome dello Stato)

da

(persona o organismo autorizzato)

Caratteristiche della nave[1]

Nome della nave..
Numero o lettere distintive..
Porto di immatricolazione...
Stazza lorda...
Portata lorda della nave (tonnellate metriche)[2]..................
Numero IMO[3]..

Tipo di nave[4]

Petroliera
Nave-cisterna per prodotti chimici
Trasportatore di gas
Nave da carico diversa da quelle enumerate qui sopra

Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure alla quale la costruzione della nave era in uno stadio equivalente oppure, se del caso la data alla quale sono stati iniziati lavori di conversione o di trasformazione oppure modifiche di rilevanza notevole ....

1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle.
2/ Solo per petroliere, navi-cisterne per prodotti chimici e trasportatori di gas
3/ Secondo la Risoluzione A.600(15) "Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi," tale informazione può essere indicata a titolo facoltativo.
4/ Cancellare le menzioni inutili.

SI CERTIFICA:

1 Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/10 della Convenzione.

2 Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che le condizioni della struttura, delle macchine e del materiale di armamento così come sono definite nella Regola menzionata in precedenza sono soddisfacenti e che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1 e II-2 della Convenzione, (diverse dalle prescrizioni relative ai sistemi e dispositivi di protezione anti-incendio ed ai piani di lotta anti-incendio).

3 Che le ultime due ispezioni della facciata esterna del fondo della nave sono state effettuate il.....................ed il........................
(date)

4 Che un certificato di esonero è/non è stato4/ rilasciato.

Il presente certificato è valido fino al..............................5/ sotto riserva di visite annuali ed intermedie e delle ispezioni della facciata esterna del fondo della nave previste dalla regola I/10 della Convenzione.

Rilasciato a

....
(Luogo di rilascio del certificato)

Il.....................
(Data del rilascio)

....
(Firma dell'agente autorizzato che firma il certificato)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorità che rilascia il certificato)

4/ Cancellare la menzione inutile

5/ Indicare la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione in conformità con la Regola I/14a)della Convenzione. Il Giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza così come definita dalla Regola I/2n) della Convenzione, salvo se quest'ultima data è modificata in applicazione della Regola I/14 h).

ATTESTATO DI VISITE ANNUALI ED INTERMEDIE

SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dalla Regola I/10 della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Visita annuale:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo..............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale /intermedia[4/] :

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo..............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale intermedia[4/] :

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo..............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo..............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita)

4/ Cancellare la dicitura inutile

Visita annuale/intermedia effettuata in conformità con la Regola I/14 h)iii)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/intermedia[4/] effettuata in conformità con la Regola I/14 h) iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Firmato:..........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:..........................

Data:..........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

4/ Cancellare la dicitura inutile

Attestato d'ispezioni della facciata esterna del fondo della nave[6]

SI CERTIFICA che, in occasione di un'ispezione prescritta dalla Regola I/10 della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Prima ispezione: Firmato:................................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:................................

Data:................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi dell'autorità)

Seconda ispezione: Firmato:................................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:................................

Data:................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorità)

Visto di proroga del certificato, se è valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della Regola I/14c)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14 c) della Convenzione, è accettato come valido fino al..

Firmato.......................
(Firma dell'Agente autorizzato)

Luogo:.......................

Data:.......................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorità)

---

6 Possono essere previste ispezioni supplementari.

Visto di proroga del certificato dopo completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14d)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14 d) della Convenzione, è accettato come valido fino al...

Firmato.......................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:.........................

Data:..........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi dell'autorità)

Visto di proroga della validità del certificato fino a quando la nave non giunga nel porto di visita oppoure per un periodo di grazia in caso di applicazione della regola I/14 e) oppure I/14 f)

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14 e) /I/14 f) 4/ della Convenzione è accettato come valido fino al

....

Firmato:.................................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:..................................

Data:...................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

4/Cancellare la dicitura inutile.

Visto per l'anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione della Regola I/14 h)

In conformità con la Regola I/14 h)della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al...

Firmato:........................

(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:...........................

Data:............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

In conformità con la Regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al..

Firmato:.......................

(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:.........................

Data:..........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Modello di Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico

CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL MATERIALE DI ARMAMENTO PER NAVE DA CARICO

Il presente certificato deve essere completato da una scheda di equipaggiamento (modello E)

(Bollo ufficiale) (Stato)

Rilasciato in virtù delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare così come modificata del relativo Protocollo del 1988,

sotto l'autorità del Governo

....
(nome dello Stato)

da ....
(persona o organismo autorizzato)

Caratteristiche della nave1/

Nome della nave..
Numero o lettere distintive..
Porto d'immatricolazione..
Stazza lorda..
Portata lorda della nave (tonnellate metriche)2/..
Lunghezza della nave (Regola III/3.10) ....
Numero IMO3/..

Tipo di nave4/
Petroliera
Nave-cisterna per prodotti chimici
Trasportatore di gas
Nave da carico diversa da quelle enumerate qui sopra

Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure alla quale la costruzione della nave era ad uno stadio equivalente , oppure, se del caso, data alla quale sono stati iniziati lavori di conversione o di trasformazione oppure modifiche di importanza fondamentale ....

1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle.

2/ solo per petroliere e navi-cisterne per prodotti chimici e trasportatori a gas

3/ Secondo la Risoluzione A.600(15)"Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi",tale informazione può essere indicata a titolo facoltativo.

4/ Cancellare le menzioni inutili.

SI CERTIFICA:

1 Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/8 della Convenzione.

2 Che, a seguito di questa visita, è stato constatato:

2.1 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne i sistemi ed i dispositivi di protezione anti-incendio ed i piani di lotta anti-incendio;

2.2 che i mezzi di salvataggio e l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio delle zattere di salvataggio e dei canotti di soccorso soddisfano alle prescrizioni della Convenzione;

2.3 che la nave è munita di un apparecchio lancia-ormeggi e di impianti radio-elettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;

2.4 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;

2.5 che la nave è munita di luci, di segni, di mezzi di segnaletica acustica e di segnali di soccorso, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare in vigore;

2.6 che la nave soddisfa sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

3 Che la nave è utilizzata in conformità con la Regola III/26.1.1.1 entro i limiti della regione di utilizzazione....................

4 Che un certificato di esenero e/non è stato 4/ rilasciato.

Il presente certificato è valido fino al............................ 5/ sotto riserva di visite annuali e periodiche di cui alla Regola I/8 della Convenzione

Rilasciato a ....

(Luogo di rilascio del certificato)

Il.................. ....

(Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorità che rilascia il certificato)

4/ Cancellare la menzione inutile

5/ Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con la Regola I/14 a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondenti alla data di ricorrenza come definita nella Regola I/2 n) della Convenzione, salvo se quest'ultima data è modificata in applicazione della Regola I/14 h).

ATTESTATO DI VISITE ANNUALI E PERIODICHE

SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Visita annuale:

Firmato.............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo.............................

Data.............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale /periodica 4/ :

Firmato.............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo.............................

Data.............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale/ periodica 4/ :

Firmato.............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo.............................

Data.............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale:

Firmato.............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo.............................

Data.............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

4/ Cancellare la dicitura inutile

Visita annuale/periodica effettuata in conformità con la Regola I/14 h) iii)

SI CERTIFICA CHE, in occasione di una visita annuale/periodica[4/], effettuata in conformità con la Regola I/14 h) iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Firmato:....................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:......................

Data:.......................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

4/ Cancellare la dicitura inutile

Visto di proroga del certificato, se è valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della Regola I/14 c)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente Certificato, in conformità con la Regola I/14c) della Convenzione, è accettato come valido fino al..

Firmato:....................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:....................

Data:......................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14 d)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato in conformità con la Regola I/14 d) della Convenzione, è accettato come valido fino al...

Firmato:.......................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:.......................

Data: ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga della validità del certificato fino all'arrivo della nave nel porto di visita, oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione della regola I/14 e) oppure I/14 f).

Il presente Certificato, in conformità con la regola I/14 e) 4/ I/14 f) 4/ della Convenzione, è accettato come valido fino al

....

Firmato:..................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:..................

Data:....................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

4/ Cancellare la dicitura inutile

Visto per l'anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione della Regola I/14 h)

In conformità con la Regola I/14 h della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al..

Firmato:........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:...........................

Data:............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

In conformità con la Regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al..

Firmato:........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:........................

Data:.........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL MATERIALE DI ARMAMENTO PER NAVE DA CARICO (MODELLO E)

La presente scheda deve essere permanentemente annessa al Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico

SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE COSI' COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1988

1 CARATTERISTICHE DELLA NAVE

Nome della nave...
Numero o lettere distintive.....................................

2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO

---

1 Numero totale di persone per le quali sono previsti dei mezzi di salvataggio ....

		Babordo	Tribordo
2	Numero totale di imbarcazioni di salvataggio	....	....
2.1	Numero totale di persone che possono accogliere	....	....
2.2	Numero d'imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse a raddrizzamento automatico (Regola III/43)	....	....
2.3	Numero d'imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/44)	....	....
2.4	Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di approvigionamento di aria (Regola III/45)	....	....
2.5	Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione contro l'incendio (Regola III/46)		
2.6	Altre imbarcazioni di salvataggio		
2.6.1	Numero	....	....
2.6.2	Tipo	....	....

2.7	Numero d'imbarcazioni di salvataggio messe in mare in caduta libera		
2.7.1.	Completamente chiuse (Regola III/44)	....	....
2.7.2	Autonome (Regola III/45)	....	....
2.7.3	Munite di un dispositivo di protezione anti- incendio (Regola III/46)	....	....

---

3 Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale d'imbarcazioni indicato in precedenza) ....

3.1 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori ....

4 Numeri di canotti di soccorso ....

4.1 Numero di canotti compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicato qui sopra ....

5 Zattere di salvataggio

5.1 Zattere di salvataggio che esigono dispositivi approvati per la messa in mare ....

5.1.1 Numero di zattere di salvataggio

5.1.2 Numero di persone che possono accogliere ....

5.2 Zattere di salvataggio che non esigono dispositivi approvati di messa in mare ....

5.2.1 Numero di zattere di salvataggio ....

5.2.2 Numero di persone che possono accogliere ....

5.3 Numero di zattere di salvataggio prescritte alla Regola III/26.1.4. ....

6 Numero di salvagente ....

7 Numero di giubbotti di salvataggio ....

8 Mute d'immersione

8.1 Numero totale ....

8.2 Numero di mute che si conformano alle prescrizioni applicabili ai giubbotti di salvataggio ....

9 Numero dei mezzi di protezione termica 1/ ....

10 Impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio

10.1 Numero di risponditori radar ....

10.2 Numero di radiotelefoni VHF

....

1/Ad eccezione di quelli prescritti alle Regole III/38.5.1.24, III/41.8.31 e III/47.2.213.

3 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° FEBBRAIO 1992 CHE NON SODDISFANO INTERAMENTE ALLE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO III DELLA CONVENZIONE COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 2/

	Disposizioni adottate a bordo
Impianto radiotelegrafico per imbarcazioni di salvataggio	....
Apparecchio portatile radioelettrico per imbarcazioni e zattere di salvataggio	....
RLS per imbarcazioni e zattere di salvataggio (121,5 MHz e 243,0 MHz)	....
Radiotelefono	....

SI CERTIFICA che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti

RILASCIATA A

....
(Luogo di rilascio della scheda)

Il.....................
(Data di rilascio)

....
(Firma dell'agente debitamente autorizzato che rilascia la scheda)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità che rilascia la scheda)

2/ Questa parte non dovrà comparire sulla scheda annessa ai certificati rilasciati successivamente al 1° febbraio 1995.

Modello di Certificato di sicurezza radioelettrica per nave da carico

CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICA PER NAVE DA CARICO

Il presente Certificato deve essere completato da una scheda di equipaggiamento degli impianti radioelettrici

(modello R)

(Bollo ufficiale) (Stato)

Rilasciato in virtù delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988,
sotto l'autorità del Governo

(nome dello Stato)

da

(persona o organismo autorizzato)

Caratteristiche della nave 1/

Nome della nave...
Numero o lettere distintive...
Porto d'immatricolazione..
Stazza lorda..
Zone oceaniche in cui la nave è autorizzata a navigare
(Regola IV/2)...
Numero IMO 2/...

Data alla quale la chiglia è stata impostata o alla quale la costruzione della nave si trovava ad uno stadio equivalente, oppure se del caso, data alla quale sono stati iniziati lavori di conversione, o di trasformazione o di modifica di importanza fondamentale ....

1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle.

2/ In conformità con la Risoluzione A.600(15)"Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi"; questa informazione può essere indicata a titolo facoltativo.

SI CERTIFICA:

1 Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/9 della Convenzione.

2 Che, a seguito di questa visita, è stato constatato:

2.1 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne gli impianti radioelettrici;

2.2 che il funzionamento degli impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio soddisfa alle prescrizioni della Convenzione.

3 Che un certificato di esonero e'/non è stato[3/] rilasciato.

Il presente Certificato è valido fino al..........................[4/] sotto riserva delle visite periodiche di cui alla regola I/9 della Convenzione

Rilasciato a...

(Luogo di rilascio del certificato)

Il....................
(data del rilascio)

....
(Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità che rilascia il certificato)

3/ Cancellare la menzione inutile
4/ Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con la regola I/14 a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza così come definita nella regola I/2 n) della Convenzione, salvo se quest'ultima è modificata in applicazione della Regola I/14 h).

ATTESTATO DI VISITE PERIODICHE

SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dalla Regola I/9 della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Visita periodica:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo................................

Data.................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita periodica:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo................................

Data.................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita periodica:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo................................

Data.................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita periodica:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo................................

Data.................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita)

Visita periodica effettuata in conformità con la Regola I/14h)iii)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita periodica effettuata in conformità alla regola I/14 h) iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Firmato:...............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:...............................

Data:...............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi,dell'Autorità)

Visto di proroga del certificato, se è valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della regola I/14 c)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14 c) della Convenzione, è accettato come valido fino al...

Firmato:...............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:...............................

Data:...............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi dell'Autorità)

Visto di proroga del certificato dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14 d)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14 d) della Convenzione, è accettato come valido fino al...

Firmato :...............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:...............................

Data:...............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorità)

Visto di proroga del certificato sino a quando la nave non giunga nel porto di visita oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione della regola I/14 e) oppure I/14 f)

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14 e)/I/14 f)3/ della Convenzione, è accettato come valido fino al

....

Firmato:..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:..............................

Data:..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto per l'anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione della Regola I/14 h)

In conformità con la Regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al..

Firmato:..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:..............................

Data:..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorità)

In conformità con la Regola I/14 h)della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al..

Firmato:..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:..............................

Data:..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

3/ Cancellare la dicitura inutile.

SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICO PER NAVE DA CARICO (MODELLO R)

La presente scheda deve essere annessa permanentemente al Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico

SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO RADIOELETTRICO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE COSI'COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1988

1 CARATTERISTICHE DELLA NAVE

Nome della nave..

Numero o lettere distintive......................................

Numero minimo di persone aventi i requisiti richiesti per utilizzare gli impianti radioelettrici

2 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

	Impianti	Equipaggiamento a bordo
1	Sistemi primari	
1.1	Impianto radioelettrico VHF:	
	1.1.1 Codificatore DSC	....
	1.1.2 Ricevitore di vigilanza DSC	....
	1.1.3 Radiotelefonia	....
1.2	Impianto radioelettrico MF:	
	1.2.1 Codificatore DSC	....
	1.2.2 Ricevitore di vigilanza DSC	....
	1.2.3 Radiotelefonia	....
1.3	Impianto radioelettrico MF/HF:	....
	1.3.1 Codificatore DSC	....
	1.3.2 Ricevitore di vigilanza DSC	....
	1.3.3. Radiotelefonia	....
	1.3.4 Radiotelegrafia a stampa diretta	....
1.4	Stazione terrestre di nave INMARSAT	....
2	Mezzi secondari di allarme	....

3	Dispositivi per la ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima	....
3.1	Ricevitore NAVTEX	....
3.2	Ricevitore EGC	....
3.3	Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta	....
4	RLS via satellite	
4.1	COSPAS-SARSAT	....
4.2	INMARSAT	....
5	RLS VHF	....
6	Risponditore radar di nave	....
7	Ricevitore di vigilanza operante sulla frequenza radiotelefonica di soccorso 2 182 kHz 1/	....
8	Dispositivo di emittenza del segnale di allarme telefonico su 2 182 k Hz 2/	....

1/ A meno che il Comitato di sicurezza marittima non stabilisca un'altra data, questa voce non dovra figurare sulla scheda annessa ai certificati rilasciati dopo il 1º febbraio 1999.

2/ Questa voce non dovra figurare sulla scheda annessa ai certificati rilasciati dopo il 1º febbraio 1999.

3 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (Regole IV/15.6 e 15.7)

3.1 Doppia installazione del materiale ....
3.2 Manutenzione a terra ....
3.3 Capacità di manutenzione in mare ....

4 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° FEBBRAIO 1995 CHE NON SODDISFANO A TUTTE LE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO IV DELLA CONVENZIONE, COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 3/

4.1 Navi tenute ad essere munite di materiale radiotelegrafico in conformità con la Convenzione in vigore anteriormente al 1° febbraio 1992

	Prescrizioni delle regole	Disposizioni adottate a bordo
Ore di ascolto per operatore	....	....
Numero di operatori	....	....
Vi è un auto-allarme ?	....	....
Vi è un impianto principale?	....	....
Vi è un impianto di riserva	....	....
L'emittente principale e l'emittente di riserva sono separati elettricamente oppure sono combinati?	....	....

4.2 Navi tenute ad essere munite di materiale radiotelefonico in conformità con la Convenzione in vigore anteriormente al 1° febbraio 1992

	Prescrizioni delle regole	Disposizioni adottate a bordo
Ore di ascolto	....	....
Numero di operatori	....	....

3/ Questa parte non deve figurare sulla scheda annessa ai certificati rilasciati successivamente al 1° febbraio 1999.

SI CERTIFICA che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti

RILASCIATA A

....

(Luogo del rilascio della scheda)

Il.......................... ....

(data del rilascio) (firma dell'agente debitamente autorizzato che rilascia la scheda)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorità che rilascia la scheda)

Modello di certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico

CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE PER NAVE DA CARICO

Il presente Certificato deve essere completato da una scheda di equipaggiamento (modello C)

(Bollo ufficiale) (Stato)

Rilasciato in virtù delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, sotto l'autorità del Governo

----

(nome dello Stato)

da

(persona o organismo autorizzato)

Caratteristiche della nave 1/

Nome della nave...
Numero o lettere distintive.............................
Porto d'immatricolazione................................
Stazza lorda..
Portata lorda della nave (tonnellate metriche) 2/........
Lunghezza della nave (Regola III/3.10)..................
Zone oceaniche in cui la nave è autorizzata
a navigare (Regola IV/2);...............................
Numero IMO 3/...

Tipo di nave 4/

Petroliera
Nave-cisterna per prodotti chimici
Trasportatore di gase
Nave da carico diversa da quelle sopra enumerate

1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle

2/ Solo per le petroliere, le navi-cisterna per prodotti chimici ed i trasportatori di gas.

3/ In conformità con la Risoluzione A.600(15) - Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi, questa informazione può essere inclusa a titolo facoltativo.

4/ Cancellare le diciture inutili.

Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure alla quale la costruzione della nave si trovava in un fase equivalente oppure, se del caso, data alla quale sono iniziati lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza ....

SI CERTIFICA:

1 Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni delle regole I/8, I/9 e I/10 della Convenzione.

2 Che, a seguito di questa visita, è stato constatato:

2.1 che le condizioni della struttura, delle macchine e del materiale di armamento, così come definiti alla regola I/10, sono soddisfacenti e che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1 e II-2 della Convenzione (diversi dalle prescrizioni relative ai sistemi e dispositivi di protezione anti-incendio ed ai piani di lotta anti-incendio);

2.2 che le ultime due ispezioni della facciata esterna del fondo della nave sono state effettuate il..............ed il....................

(date)

2.3 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda i sistemi ed i dispositivi di protezione anti-incendio ed i piani di lotta anti-incendio;

2.4 che i mezzi di salvataggio e l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio delle zattere di salvataggio e dei canotti di soccorso soddisfano alle prescrizioni della Convenzione;

2.5 che la nave è munita di un 'attrezzatura lancia-ormeggi e di impianti radio-elettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio, in conformità con le prescrizioni della Convenzione;

2.6 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda gli impianti radioelettrici;

2.7 che il funzionamento degli impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio soddisfa alle prescrizioni della Convenzione;

2.8 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarcazione dei piloti e le pubblicazioni nautiche;

2.9 che la nave è munita di luci, di segni, di mezzi di segnaletica acustica e di segnali di soccorso, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare;

2.10 che la nave soddisfa sotto ogni altro aspetto alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

3 Che la nave è utilizzata in conformità con la Regola III/26.1.1.1 entro i limiti della zona di utilizzazione.............................

4 Che un certificato di esenzione é/non è stato[4/] rilasciato.

Il presente certificato è valido fino al..........................[5/]

sotto riserva delle visite annuali, intermedie e periodiche e delle ispezioni della facciata esterna del fondo della nave di cui alle Regole I/8, I/9 e I/10 della Convenzione.

Rilasciato a..

(Luogo di rilascio del certificato)

Il.........................
(Data del rilascio)

....
(Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità che rilascia il certificato)

4/ Cancellare la dicitura inutile.

5/ Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con la Regola I/14 a) della Convenzione. IL giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza così come definita nella Regola I/2 n) della Convenzione, salvo se quest'ultima data è modificata in applicazione della Regola I/14 h).

ATTESTATO DI VISITE ANNUALI ED INTERMEDIE RELATIVE ALLA STRUTTURA, ALLE MACCHINE ED ALL'ARMAMENTO DI CUI ALLA SEZIONE 2.1 DEL PRESENTE CERTIFICATO

SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dalla Regola I/10 della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Visita annuale:

Firmato...........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo...........................

Data...........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale/intermedia 5/ :

Firmato...........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo...........................

Data...........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale/intermedia 5/ :

Firmato...........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo...........................

Data...........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale:

Firmato...........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo...........................

Data...........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

5/ Cancellare la dicitura inutile

<u>Visita annuale/intermedia effettuata in conformità con la Regola I/14 h iii)</u>

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/intermedia 4/ effettuata in conformità con le Regole I/10 e I/14 h) iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Firmato:.........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:.........................

Data:.........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità).

4/ Cancellare la dicitura inutile

Attestato d'ispezioni della facciata esterna del fondo della nave[6]

SI CERTIFICA che, in occasione di un'ispezione prescritta dalla Regola I/10 della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Prima ispezione:

Firmato:..........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo: ....

Data:..........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Seconda ispezione:

Firmato:..........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:..........................

Data:..........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

6/ Possono essere previste ispezioni supplementari.

ATTESTATO DI VISITE ANNUALI E DI VISITE PERIODICHE RELATIVE AI MEZZI DI SALVATAGGIO E AD ALTRO MATERIALE DI CUI NELLE SEZIONI 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 e 2.9 DEL PRESENTE CERTIFICATO

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Visita annuale:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo..............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale/periodica[4/]:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo..............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale/periodica[4/]:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo..............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale:

Firmato..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo..............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

4/ Cancellare la dicitura inutile

Visita annuale/periodica effettuata in conformità con la Regola I/14 h iii)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/ periodica 4/ effettuata in conformità con le Regole I/8 e I/14 h) iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Firmato:.........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:.........................

Data:.........................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità).

4/ Cancellare la dicitura inutile

ATTESTATO DI VISITE PERIODICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DI CUI NELLE SEZIONI 2.6 e 2.7 DEL PRESENTE CERTIFICATO

SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dall'a Regola I/9 della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Visita periodica:

Firmato...........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo.............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita periodica:

Firmato...........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo.............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita periodica:

Firmato...........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo.............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita periodica:

Firmato...........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo.............................

Data..............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita)

Visita periodica effettuata in conformità con la Regola I/14 h) iii)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita periodica effettuata in conformità con le regole I/9 e I/14 h) iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Firmato:......................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:.......................

Data:........................

(Bollo o timbro, se del caso, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato, se è valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della regola I/14 c)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente Certificato, in conformità con la regola I/14 c) della Convenzione, è accettato come valido fino al.......................................

Firmato:...................................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:...................................

Data:....................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi dell'autorità)

Visto di proroga del certificato dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14 d)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente Certificato, in conformità con la Regola I/14 d) della Convenzione, è accettato come valido fino al.......................................

Firmato:...............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:...............................

Data:...............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato fino all'arrivo della nave nel porto di visita oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione della Regola I/14 e) oppure I/14 f

Il presente certificato , in conformità con la Regola I/14 e) I/14 f)[4] della Convenzione, è accettato come valido fino al

....

Firmato:............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:..............................

Data:...............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto per l'anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione della Regola I/14 h)

Conformemente alla regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al..

Firmato:.........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:...........................

Data:............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

In conformità con la regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al...

Firmato:.......................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:.........................

Data :............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

---

4 Cancellare la dicitura inutile.

SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICO PER NAVE DA CARICO (MODELLO C)

La presente scheda deve essere annessa in permanenza al Certificato di sicurezza per nave da carico

SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COSI' COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1988

1 CARATTERISTICHE DELLA NAVE

Nome della nave.......................................
Numero o lettere distintive...........................
Numero minimo di persone aventi i requisiti richiesti per utilizzare gli impianti radioelettrici

2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO

1 Numero totale di persone per le quali sono previsti dei mezzi di salvataggio	....

	Babordo	Tribordo
2. Numero totale di imbarcazioni da salvataggio	.....	....
2.1 Numero totale di persone che possono ricevere	.....	....
2.2 Numero d'imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse a raddrizzamento automatico (Regola III/43)	......	....
2.3 Numero d'imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/44)	......	....
2.4 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di approvvigionamento di aria (Regola III/45)	.....	....
2.5 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione anti-incendio(Regola III-46)		
2.6 Altre imbarcazioni di salvataggio		
2.6.1 Numero	......	....
2.6.2 Tipo	......	....
2.7 Numero d'imbarcazioni di salvataggio mmesse a mare in caduta libera	.....	....
2.7.1 Completamente chiuse (Regola III/44)	.....	....
2.7.2 Autonome (Regola III/45)	.....	....
2.7.3 Munite di un dispositivo di protezione anti-incendio (Regola III-46)	.....	....

3	Numero d'imbarcazioni di salvataggio a motore(comprese nel numero totale d'imbarcazioni sopra indicate)	....	......
3.1	Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori	....	....
4	Numero dei canotti di soccorso	......	....
4.1	Numero di canotti compresi nel numero totale d'imbarcazioni di salvataggio indicato sopra	....	....
5	Zattere di salvataggio		
5.1	Zattere di salvataggio che esigono dispositivi approvati per l'immissione in mare	....	....
5.1.1	Numero di zattere di salvataggio	....	....
5.1.2	Numero di persone che possono accogliere	....	....
5.2	Zattere di salvataggio che non esigono dispositivi approvati per l'immissione in mare	....	....
5.2.1	Numero di zattere di salvataggio	....	....
5.2.2	Numero di persone che possono accogliere	....	....
5.3	Numero di zattere di salvataggio prescritte alla Regola II III/26.1.4.	....	....
6	Numero di salvagente	....	....
7	Numero di giubbotti di salvataggio	....	....
8	Mute d'immersione		
8.1	Numero totale	....	....
8.2	Numero di mute che soddisfano alle prescrizioni applicabili ai giubbotti di salvataggio	....	....
9	Numero di mezzi di protezione termica[1/]	....	....
10	Impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio		
10.1	Numero di risponditori radar	....	......
10.2	Numero di radiotelefoni VHF	....	....

1/ Ad eccezione di quelli prescritti nelle Regole III/38.5.1.24, III/41.8.31 e III/47.2.2.13

3 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Impianti	Equipaggiamento a bordo
1 Sistemi primari	
1.1 Impianto radioelettrico VHF	....
1.1.1 Codificatore DSC	....
1.1.2 Ricevitore di vigilanza DSC	....
1.1.3 Radiotelefonia	
1.2 Impianto radioelettrico MF	
1.2.1 Codificatore DSC	....
1.2.2 Ricevitore di vigilanza DSC	....
1.2.3. Radiotelefonia	....
1.3 Impianto radioelettrico MF/HF	
1.3.1 Codificatore DSC	....
1.3.2 Ricevitore di vigilanza DSC	....
1.3.3 Radiotelefonia	....
1.3.4. Radiotelegrafia a stampa diretta	....
1.4 Stazione terrestre di nave INMARSAT	....
2 Mezzi secondari di allarme	....
3 Dispositivi per la ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima	
3.1 Ricevitore NAVTEX	....
3.2 Ricevitore EGC	
3.3 Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta	....
4 RLS via satellite	
4.1 COSPAS-SARSAT	....
4.2 INMARSAT	....
5 RLS VHF	....
6 Risponditore radar della nave	....
7 Ricevitore di vigilanza operante su frequenza radiotelefonica di soccorso 2 182 kHz 2/	....
8 Dispositivo di emittenza di segnale di allarme radiotelefonico su 2 182 kHz 3/	

2/ A meno che il Comitato di sicurezza marittima non stabilisca un'altra data, questa voce non dovrà figurare sulla scheda allegata ai certificati rilasciati successivamente al 1° febbraio 1999.

3/ Questa voce non dovrà comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati successivamente al 1° febbraio 1999

4 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (Regole IV/15.6 e IV/15.7)

4.1 Duplice installazione del materiale ....
4.2 Manutenzione a terra ....
4.3 Dispositivo di manutenzione in mare ....

5 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° FEBBRAIO 1995 CHE NON SODDISFANO A TUTTE LE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO IV DELLA CONVENZIONE, COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 4/

5.1 Navi tenute ad essere munite di materiale radiotelegrafico in conformità con la Convenzione in vigore anteriormente al 1° febbraio 1992

	Prescrizioni delle regole	Disposizioni prese a bordo
Ore di ascolto per operatore	....	....
Numero di operatori	....	....
Vi è un auto-allarme?	....	....
Vi è un impianto principale?	....	....
Vi è un impianto di riserva?	....	....
L'emittente principale e l'emittente di riserva sono separati elettricamente oppure sono combinati?	....	....

5.2 Navi tenute ad essere munite di materiale radiotelefonico in conformità con la Convenzione in vigore anteriormente al 1° febbraio 1992

	Prescrizioni delle Regole	Disposizioni adottate a bordo
Ore di ascolto	....	....
Numero di operatori	....	....

4/ Questa sezione non dovrà comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati dopo il 1° febbraio 1999.

6 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° FEBBRAIO 1992 CHE NON SODDISFANO INTERAMENTE ALLE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO III DELLA CONVENZIONE COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 5/

	Disposizioni adottate a bordo
Impianto radiotelegrafico per imbarcazioni di salvataggio	....
Apparecchio portatile radioelettrico per imbarcazioni e zattere di salvataggio	....
RLS per imbarcazioni e zattere di salvataggio (121,5 MHz e 243,0 MHz)	....
Radiotelefono	....

SI CERTIFICA che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti

RILASCIATA A

....

Luogo di rilascio della scheda)

Il....................
(Data di rilascio)

....
(Firma dell'agente debitamente autorizzato che rilascia la scheda)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità che rilascia la scheda)

5/ Questa parte non dovrà comparire sulla scheda annessa ai certificati rilasciati successivamente al 1° febbraio 1995.

Modello di Certificato di esonero

CERTIFICATO DI ESONERO

(Bollo Ufficiale) (Stato)

Rilasciato in virtu' delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988

sotto l'autorità del Governo

....

(nome dello Stato)

da

....

(persona o organismo autorizzato)

Caratteristiche della nave1/

Nome della nave..
Numero o lettere distintive..
Porto d'immatricolazione..
Stazza lorda..
Numero IMO(2)..

E' CERTIFICATO:

Che la nave è esonerata, in virtù della regola........................ della Convenzione, dall'applicazione delle prescrizioni di................
....
della Convenzione.

Condizioni, qualora esistano, alle quali il Certificato di esonero è concesso
....
....

Viaggi, se del caso, per i quali il Certificato di esonero è concesso
....

Il presente certificato è valido fino al............., a patto che il Certificato....................al quale è allegato il presente Certificato rimanga valido.

1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle.

2/ In conformità con la Risoluzione A.600(15) "Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi" questa informazione può essere indicata a titolo facoltativo.

Rilasciato a..

(Luogo di rilascio del certificato)

Il.................. ....
(Data del rilascio) (Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità che rilascia il certificato)

Visto di proroga del certificato, se è valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della Regola I/14 c)

Il presente Certificato, in conformità con la Regola I/14 c) della Convenzione, è accettato come valido fino al...
a patto che il Certificato..., al quale è annesso il presente certificato, rimanga valido.

Firmato:..........................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:............................

Data:.............................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14 d)

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14 d) della Convenzione, è accettato come valido, fino al...
a patto che il Certificato......................................, al quale è annesso il presente Certificato, rimanga valido.

Firmato:..............................
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo:................................

Data:.................................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

<u>Visto di proroga del certificato fino a quando la nave giunge nel porto di visita oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione della Regola I/14 e) oppure I/14 f)</u>

Il presente certificato, in conformità con le Regole I/14 e)/I/14 f)[3/] della Convenzione, è accettato come valido fino al..................................

....

a patto che il Certificato.................................., al quale è annesso il presente Certificato, rimanga valido.

Firmato:..................
(Firma dell'Agente autorizzato)

Luogo:...................

Data:....................

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

3/ Cancellare la dicitura inutile".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2419):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 7 agosto 1990.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 ottobre 1990, con parere della commissione 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 23 gennaio 1991.
Relazione scritta annunciata il 5 febbraio 1991 (atto n. 2419/*A* - relatore sen. GEROSA).
Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5477):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 aprile 1991, con pareri delle commissioni I e IX.
Esaminato dalla III commissione il 21 maggio 1991.
Relazione scritta annunciata il 22 maggio 1991 (atto n. 5477/*A* - relatore on. MAMMONE).
Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1991.

91G0388

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651382) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	860.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento *annuale*	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	290.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189